

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6955	25 giugno 2014	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

Legge sugli aiuti allo studio

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	LA SITUAZIONE DEGLI AIUTI ALLO STUDIO IN TICINO E NEGLI ALTRI CANTONI.....	3
3.	IL SISTEMA ATTUALE.....	5
3.1	Il sistema attuale degli aiuti allo studio.....	5
3.2	Il coordinamento con altre prestazioni sociali.....	8
4.	GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA LEGGE.....	9
5.	COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI	12
5.1	Commento agli articoli LAsT.....	12
5.2	Commento agli articoli Legge della scuola e Legge sull'orientamento scolastico e professionale	37
5.3	Commento agli articoli LAPS	37
5.4	Commento agli articoli Legge tributaria.....	38
6.	CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E D'IMPATTO AMMINISTRATIVO	39
6.1	Impatto finanziario	39
6.2	Impatto amministrativo.....	39
7.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	39
8.	CONCLUSIONI.....	40

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone l'adozione della Legge sugli aiuti allo studio (LAsT), la conseguente parziale modifica della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc) con il trasferimento nella nuova legge del suo Capitolo IV (Assegni e prestiti di studio) e dell'art. 84 (Aiuto sociale), ed infine l'abrogazione e trasferimento nella nuova legge dell'art. 32 cpv. 2 lett. c) della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform). Nel contempo una parte delle prestazioni della nuova legge vengono definitivamente coordinate con le prestazioni sociali ai sensi della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). A seguito degli approfondimenti effettuati con il Dipartimento finanze e economia, si prevede in questa sede anche una modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 per meglio definire la situazione fiscale delle famiglie con figli agli studi che beneficiano di un aiuto per la formazione degli stessi.

1. INTRODUZIONE

Un sistema moderno ed efficace di aiuti allo studio, composto principalmente di contributi a fondo perso e sussidiariamente di prestiti da restituire una volta conclusi o interrotti gli studi, permette al Cantone di far beneficiare i propri cittadini delle varie possibilità di formazione senza che la condizione finanziaria della famiglia rappresenti un ostacolo. La politica degli aiuti allo studio mira infatti alla democratizzazione nel settore della formazione ed a permettere l'uguaglianza delle possibilità formative che consentono ad ognuno di sviluppare le proprie capacità.

Il Cantone ha un evidente interesse a promuovere le pari opportunità per i propri cittadini, a ridurre le disparità sociali nel campo della formazione, a promuovere il ricambio e ad utilizzare al meglio il potenziale di formazione presente nella nostra società. Gli aiuti allo studio sono lo strumento principe di questa politica. A lungo termine essi permettono ai cittadini di valorizzare le loro potenzialità e alla società ticinese di restare competitiva e attrattiva a livello economico, intellettuale e culturale. Gli aiuti allo studio contribuiscono a coprire i costi individuali di formazione che non possono ragionevolmente essere assunti dalla persona in formazione, dai genitori, dal coniuge, dal partner registrato o dal partner convivente. In questo modo vengono ridotti, se non eliminati, gli ostacoli finanziari allo sviluppo professionale e culturale della persona in formazione. I risultati delle ricerche condotte sulla riuscita non lasciano dubbi in proposito: l'origine sociale dell'individuo resta di gran lunga il fattore più importante delle disparità. Elementi che pure hanno un'influenza, come la nazionalità, il domicilio o il genere (sesso maschile/femminile) svolgono pure un ruolo per quanto concerne il livello di formazione finale acquisito, ma la loro importanza è ben poca cosa rispetto allo statuto familiare. Diversi fattori legati allo statuto dei genitori esercitano un'influenza sul curriculum di formazione dei figli, in particolare il loro grado di formazione finale, il loro statuto professionale, il reddito della famiglia e, soprattutto, il tempo che può essere consacrato alla formazione dei figli. È tuttavia possibile ed opportuno ridurre l'influenza che può esercitare il fatto di disporre o meno di mezzi finanziari attraverso la concessione di aiuti pubblici di incoraggiamento alla formazione che consentano ai giovani di non dover rinunciare a determinati curriculum formativi unicamente per motivi finanziari.

Con l'anno scolastico 2012/2013 in ambito di aiuti allo studio si è già assistito nel nostro Cantone ad una "rivoluzione" di non poco conto, visto che si è passati dal sistema basato sul parametro del reddito imponibile fiscale, prassi consolidata da molti anni, a quello basato sul parametro del "reddito disponibile semplificato" (RDS), come già avvenuto in precedenza per il calcolo dell'aiuto al pagamento dei premi dell'assicurazione malattia.

Questa nuova impostazione è conseguente all'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009 (cfr. messaggio n. 6439 approvato dal Gran Consiglio il 27 settembre 2011), alla conseguente modifica degli artt. 19 e segg. della Lsc (cfr. messaggio n. 6440 approvato dal Gran Consiglio il 28 novembre 2011) e all'approvazione da parte del Consiglio di Stato in data 17 aprile 2012 del nuovo regolamento delle borse di studio (RBSt). Un cambiamento che, come sottolineato da alcuni interventi in Gran Consiglio al momento di approvare il messaggio relativo alla modifica della Lsc, vuole fare in modo che l'erogazione degli aiuti allo studio avvenga in maniera più equa.

Al fine di valutare l'impatto del nuovo modello di calcolo si è proceduto con un confronto tra quanto percepito dal beneficiario di borsa di studio nel 2011/2012 e quanto da lui ottenuto, per lo stesso ordine scolastico, nel 2012/2013. Nei 775 casi analizzati, il nuovo modello di calcolo aggiunto ad altre innovazioni (ad esempio l'aumento a fr. 16'000.- della borsa di studio massima, precedentemente fr. 13'000.-) ha generato una maggior spesa complessiva pari a fr. 602'793.-. Si osserva inoltre che il cambiamento ha giovato ai beneficiari che frequentano una formazione di grado terziario universitario (Bachelor e Master).

2. LA SITUAZIONE DEGLI AIUTI ALLO STUDIO IN TICINO E NEGLI ALTRI CANTONI

L'art. 66 della Costituzione federale, dedicato ai sussidi all'istruzione, prevede che la Confederazione possa sussidiare i cantoni per le loro spese in materia di aiuti all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Essa può anche promuovere l'armonizzazione intercantonale di questi aiuti e stabilire principi per la loro concessione. L'articolo costituzionale prevede infine che gli assegni e i prestiti di studio al di sotto del settore terziario siano di competenza esclusiva dei cantoni.

La Confederazione non partecipa più al finanziamento degli assegni di studio non terziari a partire dal 1° gennaio 2008, dal momento dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC); il suo contributo riguarda unicamente le formazioni di grado terziario e si basa sulla Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria del 6 ottobre 2006, legge entrata in vigore il 1° gennaio 2008. La legge federale attribuisce alla Confederazione la competenza di porre le condizioni del sussidiamento degli aiuti finanziari del grado terziario nel quadro di standard minimi.

Il diritto in vigore affida quindi in linea di principio ai cantoni la competenza primaria nel settore degli aiuti allo studio. Cantoni che, tramite la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE), hanno risolto di armonizzare i vari criteri di erogazione di questi aiuti con un concordato intercantonale, il già menzionato Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009. Il 29 gennaio 2013 il Segretariato generale della CDPE ha comunicato che l'accordo intercantonale è entrato in vigore il 1° marzo 2013 essendo stato ratificato dal numero minimo di cantoni previsto dal concordato stesso. Secondo le nuove norme intercantionali, gli attuali 16 cantoni firmatari hanno un termine di 5 anni per adattare la propria legislazione alle disposizioni concordatarie, cosa che il Ticino ha già fatto, mentre i cantoni che aderiranno solo dopo i due primi anni di funzionamento dell'accordo disporranno di un termine di tre anni per farlo.

Per quanto concerne il volume delle richieste e delle decisioni evase nel nostro Cantone, ritenuto che il nuovo metodo di calcolo ha purtroppo notevolmente rallentato l'evasione dei singoli incarti, segnaliamo che i dati dell'anno scolastico 2013/2014 evidenziano che, fino a febbraio 2014, a fronte di 6'211 richieste risultano 5'986 decisioni valide con uno stanziamento complessivo di 21.3 milioni di franchi così suddivisi:

- assegni di studio e di tirocinio 18.9 milioni;
- assegni per la riqualificazione 0.5 milioni;
- sussidi di perfezionamento e corsi linguistici 0.5 milioni;
- prestiti 1.3 milioni;
- prestiti speciali di transizione 0.1 milioni.

Nel corso del 2013 l'Ufficio borse di studio e sussidi (UBSS) ha ricevuto 6'471 domande e ha emesso 9'090 decisioni. Gli stanziamenti totali e le proposte di sussidio ammontano a fr. 30.4 milioni, mentre le concessioni (decisioni provvisorie e definitive, senza le proposte) corrispondono a 27 milioni. Sempre nello stesso periodo sono stati pagati 21.2 milioni: 19.7 milioni sottoforma di assegni, 1.3 milioni sottoforma di prestiti e 0.2 milioni quali prestiti speciali di transizione. Nel corso dell'anno sono stati incassati 4 milioni di franchi di prestiti. Al 31.12.2013 i prestiti scoperti nella gestione incasso risultano essere di fr. 15 milioni, mentre quelli nella fase prima dell'incasso (persone ancora agli studi) di fr. 9 milioni, per un totale di 24 milioni di franchi. In merito alla trasformazione di prestiti di studio in assegni, nel 2013 si registrano 31 casi per un importo di fr. 286'207.-.

Sulla base dei dati elaborati dall'Ufficio federale di statistica risulta che nel 2012 il Ticino è risultato il 6° Cantone per spesa in assegni di studio, con un importo pro capite di fr. 55.1 (media svizzera fr. 37.6). Per i prestiti il Ticino è invece il 4° Cantone dopo Uri, Vallese e Soletta con un importo pro capite di fr. 5.2 (media svizzera fr. 2.-).

Con un'iniziativa popolare federale depositata il 20 gennaio 2012 l'Unione svizzera degli universitari (USU) ha chiesto una modifica dell'articolo 66 della Costituzione federale. Secondo la proposta, tramite il trasferimento della competenza normativa e finanziaria dai cantoni alla Confederazione, dovrebbero essere considerevolmente estese le prestazioni per la formazione terziaria e armonizzati a livello nazionale i criteri per la concessione di sussidi all'istruzione.

Il Consiglio federale ha deciso di opporre all'iniziativa popolare un controprogetto indiretto nella forma di una revisione della Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria del 6 ottobre 2006. Consultato in proposito, il Cantone Ticino, nella sua presa di posizione del 31 ottobre 2012, ha salutato positivamente la riforma, che intende sostenere i Cantoni nei loro obiettivi d'armonizzazione e, di conseguenza, riconoscere l'importanza del già menzionato accordo intercantonale. Il Ticino ha sostenuto pure la proposta di ripartire i sussidi federali in base alle prestazioni effettivamente fornite dai cantoni, un modello più equo e adeguato di quello oggi in vigore che, tra l'altro, aumenterebbe gli introiti per il nostro Cantone. Nel suo avamprogetto il Consiglio federale ha indicato di voler riprendere nella nuova legge federale parte del testo normativo dell'accordo intercantonale, opzione alla quale il Ticino si oppone, per evitare sovrapposizioni normative inutili; in questo senso il nostro Cantone ha proposto di *rinunciare a una regolamentazione specifica nella legge federale introducendo in tale atto normativo un rinvio generico al diritto intercantonale.*

Dopo la consultazione, il 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di legge relativi alla revisione totale della legge sui sussidi all'istruzione e li ha trasmessi alle Camere federali, che per ora non hanno ancora deliberato.

3. IL SISTEMA ATTUALE

3.1 Il sistema attuale degli aiuti allo studio

Attualmente la base legale concernente gli aiuti allo studio (assegni e prestiti) è contenuta negli artt. 19 e segg. della Lsc. Essa prevede inoltre lo strumento del cosiddetto “aiuto allo studio” dell’art. 84 Lsc, di cui si dirà in seguito. L’applicazione delle norme legali è poi rinviata al RBSt.

All’UBSS del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) competono le decisioni in materia di concessione, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio. L’UBSS, nell’esame di casi particolari, è anche assistito da una commissione consultiva nominata dal DECS, la quale esercita anche il controllo generale sulle finalità e sull’efficacia degli aiuti allo studio.

Come indicato in precedenza, dall’anno scolastico 2012/2013 si è passati dal sistema basato sul parametro del “reddito imponibile” a quello basato sul parametro del “reddito disponibile semplificato”, poiché il modello di calcolo previgente presentava delle lacune dal punto di vista della parità di trattamento. In effetti, prima del cambiamento capitava che famiglie con redditi medio-alti, al beneficio di diverse deduzioni fiscali (costi di manutenzione di immobili, accantonamento per la previdenza ecc.), potessero rientrare nei parametri per ricevere dei contributi, mentre famiglie con redditi più modesti, non beneficiando di deduzioni fiscali particolari, ne rimanessero escluse. Un risultato poco compatibile con lo scopo degli aiuti allo studio, che è e deve rimanere il sostegno degli studenti le cui famiglie hanno pochi mezzi finanziari per coprire i loro costi di formazione. Un problema, a onor del vero, che non riguarda unicamente il Ticino, ma anche gli altri cantoni svizzeri. Per ovviarvi, la maggior parte di essi ha adottato un metodo di calcolo basato su valori reali (entrate effettive e costi secondo dei forfait), abbandonando il sistema fondato sul reddito e la sostanza imponibili.

A seguito dell’adesione del Ticino all’accordo intercantonale e alla modifica del parametro di riferimento, l’importo massimo concesso è salito da fr. 13’000.- a fr. 16’000.-. Le risorse disponibili per gli aiuti allo studio sono state aumentate da 18 a 20 milioni annui (nuovo compito della scorsa legislatura) ed è stata prevista, su richiesta del Gran Consiglio, una norma transitoria con la possibilità di ottenere un prestito speciale qualora l’assegno calcolato secondo i nuovi criteri fosse minore a quello ottenuto per l’anno scolastico 2011/2012.

Anche con il nuovo sistema è stato mantenuto il principio secondo cui l’aiuto allo studio è concesso, anno per anno, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli; esso è commisurato alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità finanziarie del richiedente e della sua famiglia.

Per calcolare il RDS (impostazione analoga a quella per le riduzioni dei premi dell’assicurazione malattia) si procede nel seguente modo:

Reddito disponibile semplificato =	RDS
Reddito lordo	Redditi secondo il pto. 9 della tassazione cantonale
+ quota parte della sostanza	1/15 sostanza netta secondo il pto. 32 della tassazione cantonale
- premio medio di riferimento	Nota: dati del Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMAL

- contributi sociali obbligatori (AVS/AI/IPG/AD/LAINF/LPP)	Spesa effettiva secondo i pti. 11.1/11.2/11.3 della tassazione cantonale
- pensioni alimentari pagate	Spesa effettiva secondo i pti. 15.1/15.2 della tassazione cantonale
- spese professionali per salariati	Forfait fr. 4'000.-; ev. importo minore di cui al reddito da attività dipendente secondo il pto. 1.1 della tassazione cantonale
- spese per interessi passivi	Forfait fr. 3'000.-; ev. importo minore di cui alle spese per interessi passivi secondo i pti. 14.3/14.4 della tassazione cantonale

Definito il RDS, si procede nel seguente modo:

1. Disponibile della famiglia per la formazione dei figli

RDS

- fabbisogno famiglia (importi forfettari in base alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali e agli affitti medi definiti dall'Ufficio federale di statistica)

= disponibile della famiglia per la formazione dei figli

2. Saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli

Disponibile della famiglia x tot% (percentuale stabilita annualmente dal Consiglio di Stato)

= saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli

3. Ripartizione tra più figli agli studi

Il saldo è ripartito proporzionalmente tra i figli in formazione

4. Scoperto da finanziare con un assegno di studio

Spese di formazione dello studente

- entrate dello studente durante la formazione
- parte della sostanza dello studente

= scoperto da finanziare con un assegno di studio

5. Assegno di studio

Scoperto da finanziare con un assegno di studio (punto 4)

- saldo della famiglia a disposizione del figlio agli studi (punto 3)

= assegno di studio (nell'anno 2012/2013 da un minimo di fr. 1'000.- sino a un massimo di fr. 16'000.-)

La parte presa in considerazione del saldo a favore della formazione dei figli viene poi ripartita in modo proporzionale per ogni figlio a carico e in formazione secondo le spese che quest'ultimo deve sopportare per i suoi studi. La famiglia dovrà destinare un budget maggiore al figlio che ha più spese (ad esempio quando lo studente vive fuori casa) in confronto al figlio che ha meno spese (ad esempio se vive ancora con i genitori).

A questo punto bisogna determinare le possibilità finanziarie e le spese della persona in formazione, distinguendo se lo studente rientra giornalmente a casa o meno.

Nel primo caso vengono riconosciute alla persona in formazione la spesa per il pranzo fuori casa, le spese del trasporto, la tassa scolastica e il materiale scolastico. Nel secondo caso invece viene riconosciuto allo studente che vive in modo indipendente il proprio importo base, i costi dell'alloggio, il trasporto scolastico, la tassa scolastica effettiva e il materiale scolastico.

Considerato come il precedente sistema basato sul reddito imponibile sia stato utilizzato per diversi anni e fino all'anno scolastico 2011/2012, se ne ricordano qui alcuni aspetti salienti:

- l'assegno massimo concesso era di fr. 13'000.- per il richiedente che durante gli studi viveva fuori dal domicilio dei genitori o era considerato economicamente indipendente. Era di fr. 4'000.- più le spese di viaggio con mezzi pubblici, per il richiedente che rientrava giornalmente al domicilio dei genitori;
- il massimo sussidiabile era determinato sommando i singoli fattori di spesa: spese per l'alloggio (spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 6'000.- da documentare), vitto (spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 5'000.-), spesa per il pranzo fuori casa (spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 2'000.-), spese di viaggio (con mezzi pubblici, modalità più conveniente, o spesa effettiva), tasse scolastiche (spesa effettiva), libri e materiale scolastico (spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 1'000.-);
- ai fini del calcolo per determinare l'assegno erano sommati il reddito computabile dei genitori, dell'eventuale coniuge o partner registrato o partner convivente e del richiedente;
- il reddito computabile era composto del reddito imponibile tassato per l'imposta cantonale più il 5% della sostanza imponibile (senza i primi fr. 100'000.- dell'abitazione primaria);
- dal totale dei redditi computabili si sottraeva la quota esente relativa alla situazione (vedi tabella seguente) per ottenere il reddito determinante:

Situazione specifica	Quota esente
Genitori coniugati	fr. 25'000.-
Genitori divorziati o separati o non sposati o aventi due economie domestiche	fr. 45'000.- (del cumulo dei redditi)
Genitori divorziati e risposati o non sposati o aventi due economie domestiche	fr. 45'000.- (del cumulo dei redditi). In questo caso il reddito imponibile e la sostanza del/dei genitore/i risposato/i vengono presi in considerazione soltanto in ragione del 50%.
Coniuge o partner registrato o partner convivente	fr. 15'000.-

- il massimo dell'assegno era concesso con un reddito determinante nullo, ossia con un reddito computabile uguale o inferiore a fr. 25'000.- se i genitori erano sposati, fr. 45'000.- se i genitori erano divorziati o non sposati o aventi due economie domestiche, fr. 15'000.- per studenti coniugati o vincolati da un'unione registrata o con partner convivente;
- per ogni fr. 1'000.- in eccesso di reddito determinante (o maggior reddito) risultante dal calcolo sopraelencato, l'assegno veniva ridotto di fr. 800.-.

3.2 Il coordinamento con altre prestazioni sociali

La Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003, coordina e armonizza un insieme di 8 prestazioni sociali:

- a) le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
- b) l'aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- c) l'assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- d) l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
- f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
- g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
- h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971.

Benché formalmente fra questo elenco figurino anche le prestazioni versate dall'UBSS (lettere b-d), per questo settore l'applicazione della Laps è però di fatto stata sospesa dalla stessa entrata in vigore per l'aiuto sociale di studio e per l'assegno di studio¹ e dal 2004 per l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale². All'origine di questa decisione vi erano motivi di ordine finanziario: la sua applicazione così come prevista nella legge avrebbe comportato un aumento di spesa stimato in circa 5 mio di franchi secondo una proiezione ripresa nel messaggio del Preventivo 2005.

Nella pratica di tutti i giorni, tuttavia, malgrado la sospensione formale dell'applicazione della Laps, il principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno studente con figli a carico, l'attuale assegno di studio è stato considerato prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi. Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell'assegno di studio.

Vi è un coordinamento "indiretto" con gli altri servizi che si occupano di prestazioni Laps, attraverso uno scambio sistematico di informazioni. Una volta definita la borsa di studio, si procede alla suddivisione tra costi di formazione (materiale scolastico, tasse, trasporto, ev. pranzo fuori casa) e di sostentamento (il rimanente); questo secondo importo è poi preso in considerazione dai preposti servizi.

Il principio sul quale si basa questa suddivisione è che gli aiuti allo studio devono occuparsi prima di tutto di coprire i costi legati direttamente alla formazione: tenuto conto che le altre prestazioni Laps non prevedono questa prestazione né riconoscono tale spesa, l'importo versato dall'UBSS per i costi diretti della formazione non deve essere preso in considerazione dalle altre prestazioni Laps.

Tuttavia se nell'importo versato a titolo di aiuto allo studio vi sono anche importi che vanno a coprire il fabbisogno della persona o ad esempio i supplementi per i figli a carico, questi importi devono essere posti a riduzione dell'importo versato dalle altre prestazioni Laps, per evitare un sovraindennizzo della persona.

¹ Decreto esecutivo del 17 dicembre 2003, BU 3/2003.

² Decreto esecutivo del 14 dicembre 2004, BU 6/2005.

Di fatto quindi, seppur sospese dalla Laps, le prestazioni legate alla formazione sono sempre state coordinate con le altre prestazioni sociali. Partendo da questa constatazione è stato deciso di inserire nel presente messaggio una modifica della Laps che permetta di disporre anche di un quadro legale chiaro e trasparente, senza che ciò comporti effetti di aumenti di spesa per alcun settore Laps.

4. GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA LEGGE

La presente legge segue 5 obiettivi prioritari.

1) Disporre di una Legge per tutto il settore del sostegno alla formazione

Attualmente la parte preponderante delle normative in questo settore è definita da un regolamento del Consiglio di Stato. L'ultima versione, come visto, è quella del 17 aprile 2012.

Questa soluzione è in netta controtendenza rispetto al quadro giuridico che regge tutte le altre prestazioni finanziarie ai cittadini (prestazioni complementari AVS/AI, riduzioni dei premi dell'assicurazione malattia, assegni familiari, contributi in ambito L-rilocc ecc.). Allo scopo di dare maggior consistenza alle basi legali che reggono questo importante ambito, dopo una prima fase di consolidamento del modello introdotto con l'anno scolastico 2012/2013 il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di dotare il nostro Cantone di una legge formale per il settore, la nuova **Legge sugli aiuti allo studio**. La stessa riprende in gran parte i concetti codificati dal RBSt. Nella sostanza non vi sono stravolgimenti, perché già ora il Cantone accorda aiuti allo studio per le casistiche indicate nella nuova legge.

2) Esplicitare le disposizioni conseguenti all'adesione all'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

La nuova impostazione, come indicato nell'introduzione, è conseguente all'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009 (cfr. messaggio n. 6439 approvato dal Gran Consiglio il 27 settembre 2011), alla conseguente modifica degli artt. 19 e segg. della Lsc (cfr. messaggio n. 6440 approvato dal Gran Consiglio il 28 novembre 2011) e all'approvazione da parte del Consiglio di Stato in data 17 aprile 2012 del nuovo regolamento delle borse di studio (RBSt). Un cambiamento che, come sottolineato da alcuni interventi in Gran Consiglio al momento di approvare il messaggio relativo alla modifica della Lsc, vuole fare in modo che l'erogazione degli aiuti allo studio avvenga in maniera più equa.

3) Esplicitare dei correttivi e degli adattamenti al sistema di calcolo

Con le misure di risparmio del Preventivo 2014 e con l'introduzione della percentuale progressiva che determina il contributo a disposizione della famiglia per la formazione dei figli, concetto che approfondiremo in seguito, la nuova legge consolida misure di contenimento della spesa per un totale stimato di ca. 1 mio di franchi. Il progetto anticipa anche un provvedimento che verrà deciso con il Preventivo 2015 inerente alla possibilità di frazionare gli aiuti per i richiedenti che seguono un master.

4) Modificare la Laps in modo da coordinare gli aiuti allo studio con le altre prestazioni di complemento

La Laps è una legge quadro che prevede una distinzione tra prestazioni coordinate e prestazioni armonizzate. Le prime mantengono un sistema di calcolo e una procedura di richiesta definite tramite la rispettiva legge settoriale, mentre per le seconde la Laps definisce globalmente ad esempio i criteri di calcolo, le procedure di richiesta, i rimedi di diritto.

Considerato che la riduzione di premio dell'assicurazione malattia (RIPAM) già attualmente è una prestazione Laps coordinata, evidenziato che dall'anno scolastico 2012/2013 il metodo di calcolo degli aiuti allo studio si fonda sul criterio del RDS (analogo anche se non identico alla RIPAM), non appare più giustificato mantenere la sospensione dell'applicazione della Laps alle prestazioni qui in discussione. Con il presente messaggio si propone quindi di considerare gli aiuti allo studio quali prestazioni sociali coordinate (Titolo II della Laps), e non tra le prestazioni armonizzate (Titolo III della Laps).

5) Modificare la Legge tributaria

A seguito degli approfondimenti effettuati con il Dipartimento finanze e economia, con il presente messaggio si propone pure una modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 per meglio definire la situazione fiscale delle famiglie con figli agli studi e che, in pari tempo, beneficiano di un aiuto per la formazione degli stessi.


Rileviamo che dal profilo fiscale, a tutela del principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva, in Ticino i costi di formazione supportati dalle famiglie con figli agli studi sono riconosciuti in deduzione alla stessa stregua di altre spese particolari quali, ad esempio, i contributi di cassa malati o le spese per la cura dei figli affidata a terzi.

Infatti, oltre alla deduzione per figli a carico di 11'100 franchi, la legislazione tributaria ticinese prevede cumulativamente un'ulteriore deduzione sociale per le famiglie con figli agli studi fino ai 28 anni, il cui importo varia in funzione del luogo di sede della scuola (o della formazione):

se il luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) corrispondono	fr. 1'200.-
se il luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio rientra giornalmente al domicilio	fr. 1'900.-
se il luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio non rientra giornalmente al domicilio	fr. 4'600.-
se la sede della scuola (o della formazione) è fuori Cantone o se il figlio frequenta studi accademici in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente al domicilio	fr. 6'400.-
se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio	fr. 13'400.-

In Ticino una famiglia con figli agli studi fuori Cantone può dunque dedurre dal proprio reddito un ammontare complessivo di 24'500 franchi per ogni figlio (11'100 + 13'400). La tabella seguente permette di evincere che da un raffronto intercantonale il Ticino risulta essere il Cantone più generoso in questo specifico ambito.³

³ Nell'elenco della tabella non sono presenti Ginevra, Vaud e Basilea Campagna poiché la tipologia di deduzione sociale prevista per figli a carico e/o agli studi in questi Cantoni (detrazione d'imposta, quoziente familiare, ecc...) non è paragonabile con le altre.



L'erogazione di borse di studio non è senza effetti dal profilo fiscale. Infatti, in base alla vigente norma legale le famiglie che beneficiano di questo sostegno non potrebbero usufruire della deduzione per figli agli studi. Conformemente all'art. 34 cpv. 1 lett. c) della Legge tributaria cantonale (LT), tali deduzioni sono infatti concesse unicamente ai contribuenti i cui figli non beneficiano di assegni, borse di studio, sussidi pubblici o privati.

L'applicazione di questa norma può tuttavia condurre a delle situazioni inique e anomale, segnatamente nei casi in cui l'assegno o la borsa di studio risultino inferiori al risparmio d'imposta derivante dalla concessione della deduzione per figli agli studi. Infatti, per queste casistiche, il beneficiario del sussidio si trova finanziariamente penalizzato nei confronti di un normale contribuente, il quale, a parità di reddito imponibile, può far valere l'intera deduzione approfittando così di un risparmio d'imposta superiore rispetto al sussidio.

Per evitare questa problematica e tutelare la parità di trattamento, da diversi anni gli Uffici di tassazione seguono una prassi - formalizzata all'art. 10 cpv. 3 del *Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche* - che prevede la concessione di una deduzione parziale anche per le famiglie al beneficio di una borsa di studio, ma solo fino a concorrenza del risparmio d'imposta che le stesse otterrebbero in caso di concessione dell'intera deduzione.

Questa disposizione permette dunque ai beneficiari di assegni o di borse di studio di ritrovarsi *ex post* nella stessa situazione finanziaria di un contribuente che, in assenza di sussidio, ha potuto usufruire dell'intera deduzione per figli agli studi.

Ritenuta la volontà di mantenere lo status quo, al fine di sanare la prassi amministrativa instauratasi occorre rivedere la formulazione dell'art. 34 cpv. 1 lett. c) LT. parte spostata a pagg. 39-40 e 41.

5. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

5.1 Commento agli articoli LAsT

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

¹Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualificazione professionali tramite gli aiuti allo studio.

²Essi contemplano i sostegni allo studio, i sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle condizioni particolari previste dalla presente legge.

³Gli aiuti allo studio sono concessi quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente.

Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali. Lo Stato facilita l'accesso alla formazione e quindi lo sviluppo della persona in formazione malgrado la modesta situazione economica dei genitori o dei terzi legalmente tenuti al suo mantenimento (il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, il nuovo coniuge del padre o della madre ecc.).

Gli aiuti allo studio contribuiscono ad assicurare la sussistenza materiale della persona in formazione per quanto riguarda i costi causati dal percorso formativo. Garantendo la sussistenza materiale viene facilitato l'accesso alla formazione postobbligatoria e questo conformemente alla legge federale in materia e all'accordo intercantonale sottoscritto anche dal Ticino.

Per formazioni postobbligatorie si intendono quelle dopo la scuola media o dopo il proscioglimento dall'obbligo scolastico a 15 anni (art. 6 LSc).

Sono pertanto sussidiate le seguenti formazioni (lista non esaustiva):

- il pretirocinio d'integrazione;
- gli stage obbligatori per accedere ad una formazione;
- gli studi liceali;
- gli studi presso la Scuola cantonale di commercio;
- i tirocini in azienda;
- gli studi presso scuole professionali o specializzate a tempo pieno;
- le maturità professionali;
- l'anno passerella presso un liceo cantonale;
- gli studi presso le scuole universitarie professionali;
- gli studi presso le università e i politecnici;
- gli studi presso scuole superiori specializzate;
- i corsi di perfezionamento professionale;
- i corsi di formazione continua.

Come in altri settori, anche in quello che qui ci occupa vige il principio di sussidiarietà. In primo luogo sta alla persona in formazione finanziare il proprio percorso formativo e in seguito alle persone legalmente tenute al suo mantenimento (genitori, coniuge, partner convivente ecc.). Il richiedente deve quindi prima di tutto intervenire con mezzi propri o con il provento di un lavoro da lui ragionevolmente esigibile per la copertura delle sue spese di formazione. In secondo luogo sono tenuti a sopperire a queste spese i genitori (e i di loro eventuali coniugi), il coniuge o il partner registrato, il partner convivente quando la convivenza è considerata stabile (come per la Laps, se vi sono figli in comune, se la

convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio o se la convivenza è durata almeno sei mesi prima dell'inizio della formazione).

Anche quando i genitori sono divorziati, entrambi devono provvedere al mantenimento del figlio in formazione; il calcolo di quanto ognuno di essi dovrà dare quale contributo al figlio per la sua formazione verrà basato sulle entrate della tassazione fiscale tenendo conto delle due unità di riferimento con i relativi costi. Questo calcolo verrà effettuato considerando anche le entrate e i relativi costi di un nuovo coniuge del genitore.

Si rileva che un eventuale stipendio percepito dallo studente o sostanza in suo possesso verranno prese parzialmente in considerazione e comporteranno una diminuzione dell'aiuto statale.

Solo dopo tali interventi lo Stato interviene per la copertura di una lacuna di reddito, secondo i parametri previsti. In pratica il Cantone interviene a titolo sussidiario laddove, senza un aiuto, lo studente non potrebbe seguire la formazione.

La norma introduce ai cpv. 1 e 2 anche delle nuove denominazioni, in linea con quelle della legislazione federale. Il settore in genere è detto degli "aiuti allo studio", i quali comprendono:

- i sostegni allo studio;
- i sostegni della formazione professionale;
- gli altri aiuti.

Queste tre categorie comportano poi delle sottocategorie, che saranno definite nei prossimi articoli.

Il cpv. 3 si riferisce principalmente al Codice civile svizzero, che prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e di formazione e le misure prese a sua tutela. In pratica il padre e la madre devono preoccuparsi del mantenimento del figlio fino a quando questo avrà ottenuto una formazione appropriata in tempi ragionevoli. Per queste ragioni i redditi e la sostanza dei genitori vengono sempre computati nei calcoli per l'erogazione degli aiuti allo studio, indipendentemente dal fatto che essi contribuiscano realmente o meno alle spese di formazione del figlio.

Art. 2 - Definizioni relative ai sostegni allo studio

¹*I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria.*

²*È borsa di studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico.*

³*È prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.*

Nella presente legge per "sostegni allo studio", a loro volta una delle componenti degli "aiuti allo studio" (cfr. art. 1), si intendono:

- le borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite, nel diritto ticinese attuale chiamate assegni ma nel diritto federale vigente chiamate borse di studio;
- i prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

La terminologia finora utilizzata chiamava l'insieme di queste componenti "borse di studio", oggi "sostegni allo studio", e distingueva tra "assegni" e "prestiti" di studio, oggi "borse" e "prestiti" di studio. Come detto la nuova terminologia corrisponde a quella della legislazione federale.

Il Cantone concede borse di studio per studi in scuole pubbliche ticinesi per formazioni di grado secondario II, mentre concede borse di studio e/o prestiti per studi a livelli superiori (grado terziario), che possono essere svolti anche fuori Cantone e all'estero. In questo senso viene garantita allo studente la libera scelta sia della formazione che del luogo di studio.

Le borse di studio resteranno il principale modo di finanziamento dei costi di formazione. I prestiti interverranno solo sussidiariamente a determinate condizioni (per esempio per studi universitari oltre la durata minima sussidiata, per seconde formazioni di grado terziario, formazioni postgrado, ecc.), salvo per quanto riguarda la possibilità di introdurre il frazionamento di cui all'art. 14.

Il cpv. 3 indica che è prestito di studio, rimborsabile, l'aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario. Si osserva che per le formazioni di grado secondario II, ad eccezione della riqualificazione professionale, in passato non è mai stato concesso un prestito di studio.

L'accordo intercantonale prevede che per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte l'assegno con un prestito (frazionamento); l'assegno deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi della borsa di studio concessa. L'accordo, valido sia per il grado secondario II che per il grado terziario, non dice nulla circa la ripartizione assegno/prestito nel secondario, ma la menzione specifica della possibilità di frazionamento per il solo grado terziario indica la volontà di privilegiare in modo esclusivo la possibilità di concedere aiuti sotto forma di contributi a fondo perso per le scuole postobbligatorie non universitarie.

La scelta relativa al possibile frazionamento generalizzato per il grado terziario pone alcuni problemi:

- gli studenti dovrebbero indebitarsi, non sempre con probabilità di guadagno importante a breve termine;
- con la riduzione significativa dell'aiuto nella forma della borsa di studio, le famiglie con difficoltà finanziarie potrebbero almeno in parte rinunciare a indirizzare i figli verso una formazione di grado terziario, formazione che il Cantone, attraverso gli aiuti statali vuole per contro sostenere;
- i costi generati dalla frammentazione sarebbero di un certo rilievo, ritenuto che nella migliore delle ipotesi il prestito non sarà rimborsato prima di una quindicina di anni dalla sua prima erogazione;
- esiste il rischio effettivo di un certo numero di perdite per lo Stato per impossibilità di rimborso dei prestiti.

Non va poi minimizzato l'importante sforzo amministrativo richiesto per la gestione di questa modalità, che implica il raddoppio delle decisioni per ogni singolo caso, un controllo accresciuto sull'iter di studio dei beneficiari, un aumento dei costi dell'apparato per la gestione del recupero dei prestiti.

Tuttavia, il ricorso in alcune circostanze ai prestiti permetterebbe di aumentare la responsabilità degli studenti verso l'ottenimento di risultati positivi negli studi, fattore che di per sé non può non essere considerato positivamente. Anche per questa ragione nel presente progetto si anticipano le norme che permetteranno al Consiglio di Stato di introdurre il frazionamento (2/3 borsa di studio, 1/3 prestito) per i richiedenti di aiuti allo studio che seguono un master, gli studenti più adulti e responsabilizzabili.

Art. 3 - Definizioni relative ai sostegni della formazione professionale

¹ I sostegni della formazione professionale sono costituiti dagli assegni di tirocinio e dagli assegni di riqualificazione per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole e aziende ticinesi.

² È assegno di tirocinio il contributo che può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

³ È assegno di riqualificazione il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica, oppure a persone non qualificate con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

In questa norma sono precisati i certificati che si possono ottenere al termine della formazione: l'attestato federale di capacità (AFC) e il certificato federale di formazione pratica (CFP).

Quando non è ragionevolmente esigibile che la persona frequenti la formazione in Ticino, ad esempio per la mancanza di posti di apprendistato nella professione scelta, è possibile concedere eccezionalmente un contributo anche per una formazione fuori Cantone (unicamente in Svizzera).

La riqualificazione non porta a conseguire un certificato di formazione superiore bensì un diploma dello stesso livello di quello che già si possiede.

Al fine di eliminare dubbi sulla definizione di riqualificazione è stato precisato che questa è possibile per chi ha già conseguito un AFC o un CFP e intende assolvere un nuovo tirocinio professionale (l'apprendistato in azienda). Già adesso chi decide di frequentare una scuola a tempo pieno che rilascia un AFC dopo averne terminata una analoga si vede respingere la richiesta con la motivazione "formazione equivalente". Infatti, per prassi consolidata è soltanto l'"apprendistato classico" che viene considerato quale riqualificazione. Vi era poi una certa zona grigia soprattutto per talune formazioni in ambito socio-sanitario, considerate al pari di una riqualificazione malgrado facenti parte del grado terziario; si è pertanto deciso di evitare malintesi e di considerare il grado scolastico secondo i percorsi formativi previsti.

È comunque sempre data la possibilità di formazione a persone non qualificate con anni di esperienza lavorativa adeguata.

Art. 4 - Definizioni relative agli altri aiuti particolari

¹ È aiuto sociale speciale il contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole dell'obbligo private parificate all'allievo che non è in grado di frequentare la scuola dell'obbligo pubblica per comprovati motivi sociali.

² È assegno per sportivi d'élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

³ È aiuto al perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

⁴ È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua seconda.

Secondo il cpv. 1 il Cantone concede eccezionalmente un aiuto per la frequenza di scuole elementari e medie private parificate, se esistono comprovate motivazioni di ordine

sociale. Questo principio è ora indicato all'art. 84 della Lsc, che verrà di conseguenza abrogato. A partire dal mese di luglio 2015 questo aiuto sarà esteso alla frequenza degli ultimi due anni di scuola dell'infanzia (conseguenza del concordato HarmoS).

Secondo il cpv. 2 è data la possibilità di un contributo anche per gli sportivi d'élite e i talenti artistici. Questi giovani, se adempiono alle condizioni inerenti al loro talento, potranno seguire la formazione fuori Cantone (unicamente in Svizzera) e beneficiare di un aiuto finanziario.

Secondo il cpv. 3 un contributo per il perfezionamento professionale è dato a quei richiedenti già in possesso di una qualifica professionale o di un titolo di studio che intendono ampliare la loro istruzione. Questo principio è ora indicato all'art. 32 cpv. 2 lett. c) della Lorform, che verrà di conseguenza abrogato. L'UBSS ha creato l'archivio "INFOSTUD", con schede che riassumono condizioni, peculiarità e possibilità d'intervento per i vari corsi, archivio che viene costantemente aggiornato. Ulteriori utili informazioni sono reperibili sul sito internet www.orientamento.ch. Di principio e per costante prassi, i corsi di breve durata (con meno di 200 ore) non sono presi in considerazione. Per corsi di durata superiore ad un anno scolastico, l'aiuto è concesso con decisione provvisoria per l'intero corso, con versamenti in una o più rate, ed un eventuale cambiamento della situazione economica personale nell'anno successivo alla richiesta dà luogo ad una revisione della decisione. La decisione potrà essere resa definitiva non appena il richiedente avrà conseguito il diploma finale del corso e saranno disponibili le tassazioni fiscali del periodo del corso.

Infine, secondo il cpv. 4, tra gli altri aiuti figura anche quello al perfezionamento linguistico. Di regola, il prestito per il perfezionamento linguistico è concesso per l'apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca e può essere erogato a favore del richiedente che è in possesso di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione. Le lingue indicate permettono di approfondire le proprie conoscenze soprattutto nell'ottica di un'occupazione professionale. Con le misure di risparmio del Preventivo 2014, ritenuta l'importanza di un intervento a sostegno dei corsi linguistici, si è deciso di convertire quello che in precedenza era un contributo in prestito; questa decisione, in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015, è stata ripresa nella presente legge.

Art. 5 - Beneficiari

¹Possono beneficiare degli aiuti allo studio, a condizione che il domicilio determinante si trovi nel Cantone Ticino:

- a. le persone di cittadinanza svizzera non domiciliate all'estero;*
- b. le persone attinenti del Ticino i cui genitori vivono all'estero o le persone attinenti del Ticino che vivono all'estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera, solo se nel luogo di domicilio all'estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;*
- c. le persone di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all'istruzione sono parificate alle persone di cittadinanza svizzera in virtù di trattati internazionali, in particolare i cittadini dei Paesi dell'Unione europea (UE) e i cittadini dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);*
- d. le persone di cittadinanza straniera al beneficio di un permesso di domicilio o di dimora annuale da almeno cinque anni;*
- e. i rifugiati o gli apolidi riconosciuti e residenti.*

²Le persone straniere al beneficio di permessi di soggiorno esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.

³Il regolamento definisce i dettagli relativi al domicilio determinante ai sensi della presente legge.

Al cpv. 1 sono definite le categorie di persone che possono beneficiare di un contributo finanziario, ritenuto che il domicilio determinante si trovi nel Cantone Ticino:

- *lettera a*: le persone di nazionalità svizzera;
- *lettera b*: gli svizzeri e le svizzere dell'estero attinenti del Ticino possono ricevere un aiuto allo studio solo per una formazione seguita in Svizzera e unicamente se non hanno la possibilità di riceverne uno dallo Stato estero nel quale essi vivono normalmente;
- *lettera c*: gli accordi bilaterali hanno effetti anche in ambito di aiuti allo studio per le persone con la cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). L'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone tra l'UE e i suoi Stati membri (ALC), così come l'accordo con l'AELS, contengono disposizioni importanti concernenti il diritto dei cittadini di questi Paesi che vivono da noi avendo adempiuto alle regole della libera circolazione delle persone, in particolare avendo trovato lavoro da noi. Questa normativa si applica alle nazioni dell'UE e dell'AELS ed i cittadini dei paesi firmatari dell'accordo UE e AELS sono trattati come le persone di nazionalità svizzera quando lavorano e sono domiciliate in Svizzera; questo vale anche per i loro figli e per gli aiuti allo studio degli stessi;
- *lettera d*: vi rientrano le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o residenti in Svizzera da cinque anni e in possesso di un permesso di dimora (permesso B). Le condizioni per la concessione di un permesso di domicilio sono regolamentate dalla legislazione sugli stranieri o tramite accordi speciali; esse presuppongono generalmente una durata di soggiorno di cinque o dieci anni. Secondo la legislazione sugli stranieri, il permesso di domicilio è concesso al congiunto di una cittadina svizzera o alla congiunta di un cittadino svizzero dopo cinque anni di soggiorno, come pure alle persone i cui sforzi d'integrazione sono stati coronati da successo. La Svizzera ha concluso degli accordi di residenza con molti paesi, accordi che prevedono la concessione del permesso di domicilio dopo cinque anni. Tenendo presenti le discussioni sull'integrazione delle persone straniere, non bisogna limitare il diritto a un aiuto allo studio alle sole persone che beneficiano di un permesso di domicilio, ma bisogna estenderlo a quelle che beneficiano di un permesso di dimora (permesso B) se, nel momento in cui viene presentata la richiesta di contributo, queste persone hanno soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni in conformità con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri. I soggiorni precedenti in qualità di richiedenti l'asilo o le persone ammesse a titolo provvisorio sono considerati nel calcolo della durata; non lo sono invece i soggiorni illegali. La regola qui definita per gli aiuti allo studio permette di trattare le persone che non appartengono agli Stati che dispongono di un accordo con la Svizzera (per es. ex-Jugoslavia, Turchia, Paesi africani) allo stesso modo di quelle provenienti dagli Stati firmatari di un tale accordo i cui cittadini ottengono un permesso di domicilio già dopo cinque anni (USA, Canada);
- *lettera e*: riguarda le persone rifugiate o apolidi riconosciute.

Il cpv. 2 menziona il principio secondo cui le persone che soggiornano in Svizzera solo per motivi di studio non hanno diritto ad aiuti allo studio.

Secondo il cpv. 3 il concetto di domicilio determinante ai fini della presente legge verrà definito in dettaglio nel regolamento d'applicazione, il quale riprenderà quanto previsto dall'accordo intercantonale.

Capitolo secondo - Calcolo e criteri determinanti

Art. 6 - Calcolo dell'aiuto

¹L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di fr. 16'000.-.

²Per ogni figlio a carico della persona in formazione l'importo è aumentato di fr. 4'000.-.

³L'aiuto è versato solo se risulta di almeno fr. 1'000.- per formazioni di grado secondario II e di almeno fr. 1'500.- per formazioni di grado terziario.

In questa norma si stabilisce il principio del calcolo dell'aiuto, secondo parametri che verranno definiti meglio nelle norme seguenti.

Il contributo massimo annuo è pari a fr. 16'000.- e fa seguito alle norme dell'accordo intercantonale (art. 15) che indicano i parametri seguenti:

- per una persona in formazione del grado secondario II almeno fr. 12'000.-;
- per una persona in formazione del grado terziario almeno fr. 16'000.-.

Il citato articolo 15 definisce l'importo annuo massimo, ma, trattandosi di standard minimi, i cantoni firmatari possono andare oltre questa cifra, non però al di sotto dell'importo stabilito. Con il RBSt si è deciso di concedere, indipendentemente dal grado di formazione, un importo massimo pari a fr. 16'000.-. Questo importo è qui riproposto poiché ritenuto adeguato.

Secondo il cpv. 2, nel caso di richiedenti con figli a carico, il contributo calcolato è maggiorato di fr. 4'000.- per ogni figlio: anche questo supplemento è pure previsto dall'accordo intercantonale.

Secondo il cpv. 3, l'aiuto è versato se risulta di almeno fr. 1'000.- per formazioni di grado secondario II. Questo importo minimo è in vigore da molti anni; si ritiene che un importo inferiore non sia di grande aiuto al richiedente e questa soglia permette di eliminare i casi bagatella.

Per contro, con le misure di risparmio del Preventivo 2014 si è risolto di innalzare a fr. 1'500.- l'importo minimo per le formazioni di grado terziario. Questo "sacrificio" appare sostenibile, ritenuto che i costi riconosciuti per una formazione di grado terziario sono elevati (la maggior parte delle domande accolte concerne formazioni fuori Cantone, i cui costi ammontano a fr. 20'000.-/25'000.-) e che, pertanto, un aiuto tra i fr. 1'000.- e i fr. 1'500.-, seppure non trascurabile, non appare comunque determinante per la scelta di iniziare e/o proseguire gli studi. Questa misura, in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015, è stata ripresa nella presente legge.

Art. 7 - Costi di formazione

¹I costi di formazione sono costituiti dai seguenti parametri:

- a) minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione dell'unità di riferimento;
- b) supplemento d'integrazione, secondo modalità definite dal regolamento, se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un'unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione dell'unità di riferimento;
- c) spesa per l'alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;
- d) pranzo fuori casa, secondo modalità definite dal regolamento;
- e) spese di viaggio con modalità più conveniente e con i mezzi pubblici;
- f) tassa scolastica, con un importo massimo definito dal regolamento per studi all'estero;
- g) libri e materiale scolastico, secondo modalità definite dal regolamento.

I parametri per la definizione dei costi di formazione sono in gran parte demandati al regolamento, che riprenderà, di principio, quelli attualmente in vigore.

Art. 8 - Quota di partecipazione

¹*Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero:*

- a) il minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;*
- b) un supplemento d'integrazione, secondo modalità definite dal regolamento;*
- c) la spesa per l'alloggio, secondo modalità definite dal regolamento.*

²*Dell'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli secondo i seguenti parametri progressivi:*

- a) tra il 20% e il 40% sui primi fr. 30'000.-;*
- b) tra il 40% e il 60% sui successivi fr. 50'000.-;*
- c) tra il 60% e l'80% sul rimanente.*

³*Il regolamento determina la percentuale dell'importo di cui al cpv. 2 che il genitore che non vive con il richiedente può destinare ad esso.*

Il sistema di calcolo è sostanzialmente quello attualmente in vigore, applicato a partire dall'anno scolastico 2012/2013, conseguentemente all'approvazione dell'accordo intercantonale e della successiva modifica della Lsc. Il messaggio per la modifica della Lsc indicava che per ognuno dei 266 casi considerati per la simulazione fatta a suo tempo era stato effettuato il nuovo calcolo utilizzando il reddito disponibile semplificato, deducendo le varie spese riconosciute e aggiungendo una parte di eventuali entrate dello studente. Il risultato ottenuto era poi stato considerato in ragione del 30%, percentuale poi confermata per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.

Tuttavia, utilizzando il sistema a percentuale fissa si è constatato che alcune famiglie con redditi lordi elevati potevano giungere a beneficiare comunque di una borsa di studio, in particolare per le formazioni di grado terziario fuori Cantone. Grazie al contributo del Centro sistemi informativi è stato possibile aggiornare il modello alla base del cambiamento di parametro usato in passato, permettendo di valutare gli effetti dell'applicazione al reddito disponibile di una percentuale progressiva. La percentuale permette di suddividere il reddito disponibile in più quote, applicando ad ognuna una percentuale crescente. Le valutazioni hanno permesso di dimostrare che:

- il sistema a percentuale progressiva comporta una minor spesa rispetto al sistema attuale a percentuale fissa;
- la variante progressiva elimina le "punte" con redditi lordi elevati.

Per avere una migliore flessibilità negli anni, si è optato per non indicare nella legge delle quote fisse, ma di lasciare al Consiglio di Stato la facoltà di fissare le diverse quote anno per anno, a dipendenza del budget a disposizione e della previsione di spesa per l'anno scolastico successivo.

Secondo il cpv. 3, per i genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, la parte dell'importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli sul quale si calcola la quota di partecipazione sarà definita dal regolamento. A titolo informativo, si osserva che attualmente essa corrisponde:

- al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale;
- al 50% per il genitore risposato;

- al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione.

Già la pluriennale casistica del periodo in cui si usava il parametro del reddito imponibile aveva portato a considerare solo una parte del reddito del genitore che non vive con il figlio agli studi. Infatti, nel caso di genitori divorziati e di un genitore naturale [padre o madre] risposato, il reddito imponibile relativo alla seconda unione era considerato nella misura del 50%. Le percentuali del 70% e 20% sono state definite sulla base dei casi utilizzati per valutare le conseguenze dell'introduzione del RDS e con tutta probabilità verranno riconfermate nel regolamento.

Esempio di calcolo:

Reddito disponibile di riferimento	80'000
./. fabbisogno famiglia	40'000
= disponibile lordo (DL)	40'000
DL considerato in base alla percentuale progressiva	
= disponibile netto (DN)	12'000
Costi	22'000
Costi ./. disponibile netto (DN)	
= borsa di studio (22'000 ./. 12'000)	10'000

Art. 9 - Reddito disponibile di riferimento

¹ Il reddito disponibile di riferimento (RD) è calcolato sull'unità di riferimento (UR), composta dal richiedente, dei suoi genitori e dei suoi fratelli o sorelle che sono ancora in prima formazione.

² Il RD è costituito dai seguenti elementi:

- a) RL reddito lordo (somma di tutti i redditi dell'unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 - in seguito: LT);
- b) qSOST quota parte sostanza pari a 1/15 della sostanza netta secondo LT;
- c) PMR premio medio di riferimento dell'anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio di infortunio incluso secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 al netto della riduzione dei premi;
- d) CS Contributi sociali obbligatori secondo LT;
- e) ALIM Pensioni alimentari pagate per figli ed ex-coniuge secondo LT;
- f) SPPROF Spese professionali per salariati secondo LT per un importo massimo annuo per UR secondo modalità definite dal regolamento;
- g) SPINT Spese per interessi passivi privati e aziendali secondo LT per un importo massimo annuo per UR secondo modalità definite dal regolamento.

³ Esso è stabilito come segue:

$$RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]$$

⁴ Di principio il RD è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato. Il regolamento ne fissa le norme e le modalità di accertamento al di fuori o in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante.

⁵ Nel caso di fratelli o sorelle che dovessero presentare le richieste in periodi successivi, fanno stato i dati fiscali ed economici utilizzati per il primo calcolo.

Il criterio di calcolo in vigore dall'anno scolastico 2012/2013, come accennato nella parte introduttiva del presente messaggio, si basa sul reddito disponibile semplificato. La formula del relativo calcolo è stata studiata dall'Istituto delle assicurazioni sociali e utilizzata quale base di calcolo per definire la riduzione del premio dell'assicurazione

malattia. È poi stata ripresa per il calcolo degli aiuti allo studio nel RBSt, per armonizzare le prestazioni finanziarie dello Stato a favore dei suoi cittadini.

I dati per il calcolo sono ripresi dalla relativa decisione di tassazione. L'UBSS ha a disposizione questi dati dalla documentazione allegata alla richiesta dell'aiuto allo studio, ma soprattutto li riceve dalla Divisione delle contribuzioni tramite un'apposita procedura di richiamo informatizzata, visto che purtroppo sono pochi i richiedenti che allegano il dettaglio della decisione di tassazione. Per il richiamo dei dati fiscali è stata sottoscritta una specifica convenzione tra l'UBSS e le autorità fiscali volta a garantire un uso conforme dei dati tributari.

Per quanto concerne dati fiscali ed economici determinanti, il regolamento definirà norme e modalità di accertamento. Vanno infatti prese in considerazione tutte quelle entrate che determinano l'effettiva situazione economica di colui che richiede l'aiuto, rispettivamente della sua famiglia:

- i dati dell'ultima decisione di tassazione disponibile al momento in cui si procede al calcolo;
- i dati dell'ultimo foglio di calcolo delle prestazioni complementari AVS/AI disponibile al momento in cui si procede al calcolo (di regola quelli del primo anno civile dei due relativi all'anno scolastico);
- i dati dell'anno in corso (primo anno civile dei due relativi all'anno scolastico), quando la nuova situazione economica di riferimento è considerevolmente mutata (per questa fattispecie il richiedente trasmette i relativi giustificativi); l'ufficio determina un "reddito ipotetico" tramite una decisione provvisoria e una volta disponibile la decisione di tassazione determinante è emanata la decisione definitiva.

Rispetto all'attuale soluzione, a seguito degli approfondimenti effettuati, si propone di considerare il premio medio calcolato per l'unità di riferimento al netto della riduzione dei premi. Questo per tener conto di eventuali contributi che riducono l'onere di premio dell'assicurazione malattia e nell'ottica del coordinamento con le altre prestazioni sociali erogate dallo Stato. L'accesso ai dati della riduzione dei premi di cassa malati sarà definito tramite la futura applicazione informatica SAP ASTUDIO. La nuova soluzione ASTUDIO è in fase di realizzazione ed è predisposta per comunicare e integrare informazioni, che devono essere definite in funzione del modello scelto. Andranno poi definite le modalità di accesso ai dati, che provengono da altri servizi.

Nel RBSt è stato precisato che, nel caso di fratelli o sorelle che dovessero presentare le richieste in periodi successivi, fanno stato i dati fiscali ed economici utilizzati per il primo calcolo; prassi precedentemente già seguita, ma non codificata. Tale concetto è qui ripreso.

Art. 10 - Calcolo provvisorio e trasformazione

¹*Quando non è ancora disponibile una tassazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 che tenga conto della nuova situazione socioeconomica, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dei redditi effettivi accertati secondo modalità definite dal regolamento.*

²*Con il calcolo definitivo, la parte eccedente il dovuto del contributo calcolato provvisoriamente sarà trasformata in prestito di studio o ne sarà chiesto in rimborso.*

³*Contributi definitivamente calcolati possono pure essere trasformati d'ufficio in prestiti di studio, qualora dalla tassazione successiva risultassero disponibilità di reddito o di sostanza nel periodo sussidiato considerevolmente maggiori rispetto a quelle su cui si fondava la tassazione utilizzata.*

Quando in seguito a un considerevole mutamento della situazione economica (per questa fattispecie il richiedente trasmette i relativi giustificativi) non è disponibile una tassazione definitiva, l'ufficio determina un "reddito ipotetico" e la decisione è provvisoria; una volta disponibile la decisione di tassazione dell'anno di riferimento si emana la decisione definitiva.

Art. 11 - Indipendenza economica dai genitori

¹*L'indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:*

- a) ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione;*
- b) ha lavorato nel Cantone Ticino per almeno due anni, prima dell'inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile secondo modalità definite dal regolamento;*
- c) ha compiuto o compia nell'anno scolastico inerente la richiesta di aiuto allo studio 25 anni d'età.*

²*Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.-.*

³*Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.*

Si considera che una persona sia parzialmente indipendente dai suoi genitori dal momento in cui ha compiuto 25 anni, ha concluso una prima formazione professionale e, prima di iniziarne una nuova, si sia resa finanziariamente indipendente per due anni. È precisato che l'indipendenza economica è riconosciuta dal Ticino se l'attività lavorativa è stata svolta nel Cantone.

Vale come prima formazione professionale ogni formazione che porta a un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dal Cantone e che abilita all'esercizio di una professione.

Ad esempio, un apprendistato vale come prima formazione che dà accesso a una professione. Una persona che ottiene una maturità professionale e che accede ad una scuola universitaria professionale, dopo aver esercitato una professione per due anni, sarà considerata indipendente dai suoi genitori se ha almeno 25 anni.

La vera modifica introdotta con il RBSt concerne l'inserimento della condizione del limite di età di 25 anni; in precedenza non era previsto alcun limite. L'accordo intercantonale a questo proposito (art. 19) indica il principio secondo cui il richiedente "ha compiuto i 25 anni"; il concetto è stato mitigato (il richiedente deve aver compiuto o compiere nell'anno scolastico inerente la richiesta 25 anni d'età), ma è sostanzialmente confermato.

Di principio si considera sempre la situazione economica dei genitori. Tuttavia, il reddito dei genitori che non viene computato è maggiore rispetto ai casi in cui non è data l'indipendenza da questi ultimi. A questo proposito si è ritenuto equo non considerare i primi fr. 200'000.- del reddito lordo dei genitori. Inoltre, quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Art. 12 - Casi particolari

¹*In deroga all'art. 6, in caso di richiedenti coniugati, vincolati da un'unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, oppure richiedenti che percepiscono altre entrate, il calcolo dell'aiuto può essere effettuato secondo i criteri previsti per l'assegno di riqualificazione professionale.*

²*In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo secondo modalità definite dal regolamento.*

Questa norma indica quelle situazioni particolari per le quali si è ritenuto opportuno definire l'aiuto allo studio sulle spese minime esistenziali; prassi che qui viene confermata. In particolare, si annoverano in questa fattispecie i casi di studenti coniugati, quindi con un proprio domicilio generalmente diverso da quello dei genitori. Costoro hanno spese supplementari rispetto a quelle dei genitori e vengono considerate le entrate del coniuge. In questi casi è pure data la possibilità di computare un reddito netto annuo se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa. Inoltre, nel caso di "richiedenti che percepiscono altre entrate", l'UBSS tiene conto di situazioni particolari in cui il richiedente percepisce degli alimenti, una rendita per orfani, una rendita AI del richiedente o completa (parte della rendita del genitore versata ai figli maggiorenni). Attualmente questi dati risultano dalle indicazioni contenute nel formulario della domanda di borsa di studio e dall'allegata documentazione. Se già oggi siamo in presenza di un'ottima collaborazione tra i vari servizi (coordinamento indiretto), in futuro, come precedentemente indicato, il nuovo applicativo ASTUDIO potrà implementare l'interfaccia con gli applicativi di altri servizi (per esempio GIPS); anche in questi casi andranno definite sulla base del modello scelto le informazioni necessarie e le modalità di accesso ai dati.

Attualmente, in analogia all'indipendenza finanziaria, si considera un reddito annuo netto di fr. 30'000.- (fr. 2'500.- netti mensili per 12 mensilità) se può essere ragionevolmente pretesa un'attività a tempo pieno oppure di fr. 15'000.- per un'attività a metà tempo.

Capitolo terzo - Sostegni allo studio

Sezione 1 - In generale

Art. 13 - Principi

¹*I sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio; di regola, non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Per le formazioni terziarie essi sono prorogati fino a due semestri oltre la durata minima degli studi. Il regolamento può prevedere eccezioni.*

²*Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.*

³*Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, il sostegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le direttive della scuola interessata.*

⁴*La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.*

⁵*Per la frequenza di scuole, corsi o istituti di grado terziario all'estero il sostegno allo studio viene commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che comporta un onere complessivamente minore per lo Stato.*

Le indicazioni di carattere non vincolante contenute nell'accordo intercantonale propongono di estendere l'aiuto a due semestri oltre la durata regolamentare per curricula che prevedono più anni di formazione. Considerando come il curriculum delle formazioni terziarie tenda ad allungarsi, già il diritto attuale ritiene opportuno estendere il sostegno oltre la durata minima. Il cpv. 1 mantiene questa scelta.

Il cpv. 1 precisa anche che non sono concessi aiuti nel caso di anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Tuttavia, a questo principio si applicano delle eccezioni, in particolare in casi di forza maggiore (comprovati gravi problemi di salute, decessi in famiglia). Per il grado terziario l'accordo intercantonale prevede che se i corsi di "grado terziario A" fanno seguito a una formazione di "grado terziario B" danno diritto a una borsa di studio. Questa possibilità non è data per un percorso formativo "a ritroso"; l'Ufficio entra comunque nel merito della richiesta allorché per il "terziario A" il richiedente non ha beneficiato di alcun aiuto. Anche l'anno passerella/corso complementare non è considerato quale anno di ripetizione o formazione di pari grado, in quanto non è ritenuto un anno di formazione vera e propria. Inoltre, per costante prassi, se in anni precedenti e per uno specifico anno di formazione il richiedente non ha chiesto un aiuto allo studio oppure lo ha chiesto, ma la decisione è stata negativa per una condizione di merito o per il calcolo (es. il reddito era troppo alto), davanti ad una nuova richiesta si procede a un nuovo calcolo dell'aiuto, considerato che i soldi "escono" una sola volta.

Secondo il cpv. 2 lo studente può beneficiare del sostegno allo studio se dispone di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, se adempie alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente. In questo modo si intende evitare di sostenere "scappatoie formative", soprattutto in nazioni in cui le condizioni di accesso alle università sono meno rigide rispetto a quelle svizzere (ad esempio, in determinati paesi con una maturità professionale è possibile studiare medicina). Viene inoltre garantita la parità di trattamento tra lo studente che rimane a studiare in Svizzera e chi studia all'estero.

Il cpv. 3 tratta dell'estensione del curriculum. La casistica più importante concerne il cosiddetto corso "passerella", che permette, superati gli esami, di accedere alla formazione universitaria in assenza dei necessari titoli di studio. Allo stesso modo viene citato lo stage preformativo, che per poter accedere a certe formazioni è indispensabile.

Il cpv. 4 riprende un principio oggi ancorato nella Lsc. Esso prescrive che possono essere sostenute unicamente le formazioni che portano ad un titolo riconosciuto in Svizzera o in un cantone svizzero, da uno Stato estero o da un'autorità statale competente (per es. le varie Regioni italiane). Viene qui precisato che i diplomi devono essere riconosciuti dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui opera la scuola stessa rispettivamente l'istituto stesso, dalla Confederazione o dai Cantoni.

Già dal rapporto del 14 novembre 2011 sul messaggio n. 6440 dell'11 gennaio 2011 emergeva (pag. 2) la volontà del legislatore cantonale di riconoscere un intervento statale tramite la concessione di borse di studio solo a fronte di un diploma rilasciato in Svizzera o riconosciuto dalla Confederazione o da un Cantone. Anche per la costante e consolidata prassi dell'UBSS, confermata a più riprese dal Consiglio di Stato in sede di ricorso, vale il principio secondo cui il diploma rilasciato da una scuola che opera in un determinato Paese deve essere riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese medesimo. Mal si comprenderebbe che lo Stato aiuti studenti che ottengono diplomi non riconosciuti dal Paese in cui opera la scuola e l'istituto che li rilascia. Beninteso, la persona deve adempiere ai requisiti posti al cpv. 2.

Secondo il cpv. 5, l'aiuto allo studio per studi fuori dal territorio nazionale (di grado terziario) o in strutture private viene commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola equivalente che comporterebbe una spesa minore per lo Stato.

Sezione 2 - Borse di studio

Art. 14 - Limiti

¹*Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il quarantesimo anno d'età.*

²*Le borse di studio per i richiedenti che seguono un master possono essere convertite fino ad un massimo di un terzo in prestiti per decisione del Consiglio di Stato.*

Secondo l'accordo intercantonale i cantoni sono liberi di fissare un'età massima al di là della quale non esiste più il diritto a un contributo; questo limite non può tuttavia essere inferiore a 35 anni al momento dell'inizio della formazione. I cantoni possono inoltre fissare liberamente un limite d'età per i prestiti di studio. Poiché questa norma è una regola minima, va da sé che i cantoni possono continuare a prevedere un'età limite superiore, come pure a non applicare nessun limite d'età.

La scelta del diritto attuale è di fissare un limite di età per le borse di studio a 40 anni. Questo limite permette d'assicurare la presa a carico di una formazione che si sviluppa dopo una pausa professionale o familiare ed è ritenuto adeguato. Se una persona supera l'età limite nel corso della formazione, la borsa di studio viene riconosciuta per tutta la durata della formazione. Da osservare anche che dopo i 40 anni rimane possibile la via del prestito di studio.

Al cpv. 2 viene proposta la base legale che permette al Consiglio di Stato di introdurre il frazionamento delle borse di studio sostituendone una parte, fino ad un terzo, con dei prestiti per i soli richiedenti che seguono un master. Con questa possibilità, da un lato si conferma il sostegno pieno mediante le borse di studio per la prima parte degli studi terziari (bachelor) e dall'altro si permette al Governo di ricorrere ad un sistema responsabilizzante verso gli studenti più adulti quanto all'impegno volto al raggiungimento di un titolo più avanzato. (...) Questa base legale anticipa un provvedimento che verrà proposto con il Preventivo 2015 e che in quella sede sarà approfondito quanto alle sue ripercussioni finanziarie.

Art. 15 - Condizioni particolari

Per le formazioni di grado terziario, il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

In questa norma viene indicato, come per il caso del tirocinio, che il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio. Da una persona in formazione appare giustificato esigere una ragionevole prestazione. Tale principio è pure evidenziato nel commento all'accordo intercantonale, nel quale si può leggere che: "è senz'altro lecito attendersi dalla persona in formazione che finanzia essa stessa una parte delle sue spese personali e dei suoi studi con il reddito di un'attività professionale".

Sezione 3 - Prestiti di studio

Art. 16 - In generale

¹*Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario.*

²*Il prestito di studio è concesso per:*

- a) il prolungamento del ciclo minimo di studio;*
- b) un secondo ciclo di studio;*

- c) la preparazione di un dottorato;
- d) i corsi postuniversitari;
- e) integrare o supplire la borsa di studio;
- f) i richiedenti che iniziano la formazione dopo il quarantesimo anno d'età.

³Nello stanziamento del prestito di studio sono presi in considerazione la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere ed il credito annuo disponibile.

⁴Il prestito di studio sommato con la borsa di studio o altra entrata certa non può superare i costi di formazione riconosciuti ai sensi della presente legge e la tassa scolastica eccedente l'importo massimo riconosciuto per studi all'estero meno l'eventuale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli. Il regolamento può prevedere eccezioni.

Tramite il prestito di studio ordinario, che è versato a titolo sussidiario rispetto alla borsa di studio, il Cantone agisce "in qualità di banca" e con condizioni favorevoli verso le famiglie. Se in precedenza il prestito era versato quale aiuto supplementare secondo criteri definiti da direttive interne, con il RBSt il diritto ad un eventuale prestito è stato meglio codificato. Tali norme sono riprese nella presente legge.

Per valutare l'eventuale diritto a un prestito di studio si procede nel seguente modo:

- totale costi di formazione (se all'estero con tassa scolastica anche sopra l'importo massimo riconosciuto)
- aiuto del Cantone
- totale disponibile della famiglia per il figlio
- = massimo del prestito che è possibile concedere

Conseguentemente, se i costi di formazione risultano integralmente coperti tramite l'aiuto cantonale e l'importo che la famiglia ha a disposizione per la formazione dei figli, non vi è alcun diritto al prestito.

Osservato che con il diritto attuale gli interventi a favore dei richiedenti sono stati inferiori di ca. 2 mio di franchi rispetto ai quasi 4 mio preventivati, è stata introdotta la possibilità di prevedere delle eccezioni a una certa "rigidità" del calcolo in casi eccezionali. In questi periodi di difficoltà economiche un intervento dello Stato in tal senso è stato ritenuto opportuno e non comporta un aggravio degli oneri a carico del Cantone.

Art. 17 - Condizioni

¹Il prestito di studio è concesso per un massimo di tre anni oltre la durata minima prevista per l'intero ciclo di formazione, ritenuto che un determinato anno può essere ripetuto o comportare una formazione di pari grado una sola volta.

²Il prestito di studio è concesso da un importo minimo di fr. 1'000.- annuali fino ad un massimo di fr. 50'000.- per l'assolvimento dell'intera formazione. Di regola l'importo annuo non supera i fr. 10'000.-.

³Previo rimborso totale del credito ottenuto, è possibile ottenere un ulteriore prestito di studio per una nuova formazione.

⁴Nel caso in cui un richiedente abbia beneficiato di una trasformazione di un prestito di studio in borsa di studio ai sensi della presente legge, è esclusa la concessione di un ulteriore prestito di studio.

⁵Il prestito di studio è subordinato all'impegno di restituzione da parte del richiedente, approvato dai genitori se il richiedente è minorenne e dal coniuge, partner registrato o partner convivente negli altri casi, senza che ciò costituisca per loro un impegno solidale.

È mantenuto il principio che prevede il versamento di un ammontare minimo di fr. 1'000.-, ritenuto che un importo inferiore non è giudicato di grande aiuto al richiedente. Viene pure mantenuto l'importo massimo complessivo pari a fr. 50'000.-, una cifra ragguardevole, ma tale da non indebitare eccessivamente la persona in formazione, che dovrà poi, con modalità da definire, restituire il prestito.

Di regola il relativo importo è arrotondato a fr. 500.- e il versamento annuo massimo è di fr. 10'000.-. Il prestito annuale è concesso oltre i fr. 10'000.-, anche se integrativo ad una borsa di studio, anche massima, nel caso in cui il richiedente debba sostenere costi oggettivi e motivati, ad esempio in presenza di un'elevata tassa scolastica, stage professionali ecc., oppure nel caso in cui la famiglia abbia altri figli agli studi non richiedenti di aiuto allo studio.

Art. 18 - Restituzione

¹A contare dalla conclusione o dall'interruzione degli studi, di regola entro un anno, sentito il beneficiario, sono definiti con decisione formale l'importo da restituire ed i termini di restituzione.

²A contare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione o all'interruzione degli studi ed entro sette anni, prorogabili fino a dieci per motivi giustificati, la restituzione deve concludersi.

³A contare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione o all'interruzione degli studi:

a) i primi due anni sono esenti da interesse;

b) dal terzo anno viene conteggiato un interesse sull'importo ancora scoperto al tasso variabile preteso dalla Banca dello Stato per le ipoteche di primo rango.

⁴Un periodo di tre anni consecutivi fuori corso viene considerato al pari di un'interruzione degli studi.

⁵Il reddito percepito durante la formazione può comportare l'inizio del rimborso del prestito di studio.

⁶Nel caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere trasformato in borsa di studio. La richiesta di trasformazione deve essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito.

Il prestito è concesso senza interessi sino alla fine degli studi o sino al momento della loro eventuale interruzione. Esso dovrà essere restituito al più tardi entro 7 anni dalla conclusione o dall'interruzione degli studi. L'UBSS valuterà in casi particolari l'opportunità di una proroga del termine di rimborso, in ogni caso non oltre il lasso di tempo di 10 anni.

Le condizioni per il rimborso sono stabilite entro un anno dalla fine o dall'interruzione degli studi; l'UBSS notifica al beneficiario una formale decisione di accertamento del credito nei suoi confronti. Tale decisione, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889.

Il rimborso può essere effettuato con versamenti periodici o annuali, da concordare con il beneficiario. Dal 3° anno dopo la fine o l'interruzione degli studi è conteggiato, annualmente, un interesse sul capitale scoperto.

Nel caso di interruzione dello studio, il primo anno del termine di restituzione è quello successivo all'ultima richiesta di sostegno allo studio: se ad esempio l'ultima richiesta è stata inoltrata nel 2008/2009, il termine di restituzione inizia nel 2010.

Rimane riservata la possibilità di postulare la trasformazione del prestito in borsa di studio a fondo perso a dipendenza della situazione economica del beneficiario.

Capitolo quarto - Sostegni della formazione professionale

Sezione 1 - In generale

Art. 19 - Limite d'età

¹*I sostegni della formazione professionale possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno, non hanno ancora compiuto o non compiono il quarantesimo anno d'età.*

²*Fanno eccezione i richiedenti che non hanno ancora compiuto 50 anni e che possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o per motivi giustificati.*

Il cpv. 1 sancisce il limite dei 40 anni per poter beneficiare dei sostegni della formazione professionale. Questo limite d'età permette di assicurare la presa a carico di una formazione che si sviluppa dopo una pausa professionale o familiare ed è ritenuto adeguato. Se una persona supera l'età limite nel corso della formazione l'aiuto viene riconosciuto per l'intera durata della formazione.

Al cpv. 2 è stata inserita un'importante eccezione per i casi di una prima formazione di base o di una riqualificazione professionale quando la persona non ha potuto intraprendere prima la formazione per motivi giustificati o motivi familiari (cura dei figli o di persone bisognose di cure); si tratta dei cosiddetti casi "Over 40". In questi casi lo Stato interviene nella fascia fra i 40 e i 50 anni.

Sezione 2 - Assegno di tirocinio

Art. 20 - Principi

¹*L'assegno di tirocinio è concesso annualmente ai richiedenti che seguono un tirocinio nel Cantone Ticino.*

²*Eccezionalmente può essere concesso, in giustificate circostanze, per un tirocinio fuori Cantone.*

Quando non è ragionevolmente esigibile che la persona frequenti la formazione in Ticino, ad esempio per la mancanza di posti di apprendistato nella professione scelta, è possibile concedere eccezionalmente un contributo anche per una formazione fuori Cantone (unicamente in Svizzera, tranne nei casi in cui il tirocinio all'estero è espressamente concordato/definito tramite la Divisione della formazione professionale).

Art. 21 - Condizioni particolari

¹*L'assegno di tirocinio viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.*

²*Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.*

Da una persona in formazione appare giustificato esigere una ragionevole prestazione. Come già detto, tale principio è pure evidenziato nel commento all'accordo intercantonale.

Sezione 3 - Assegno di riqualificazione professionale

Art. 22 - Principi

¹*L'assegno di riqualificazione è concesso annualmente ai richiedenti che hanno maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell'inizio della nuova formazione.*

²*Quattro anni d'attività professionale possono essere considerati al pari di un primo attestato federale di capacità.*

La limitazione di cui al cpv. 1, prevista nell'attuale regolamento e qui ripresa, prevede d'aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell'inizio della nuova formazione. È stata introdotta per evitare che un giovane, terminato un primo tirocinio, ne inizi uno nuovo senza nemmeno aver "testato" la formazione appena conclusa. In questi casi, appare giustificato chiedere una ragionevole esperienza lavorativa nel campo specifico.

A sua volta il cpv. 2 prevede che un'attività professionale di almeno 4 anni dia la possibilità di intraprendere una riqualificazione. Si osserva che per prassi consolidata dell'UBSS:

- il periodo di disoccupazione controllata dall'Ufficio regionale di collocamento è considerato al pari di un'attività lavorativa;
- 4 anni di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure sono considerati al pari di un'attività professionale;
- il servizio militare ed il servizio civile (quello temporaneo relativo al mese obbligatorio annuale) sono considerati al pari di un'attività professionale;
- il periodo di formazione deciso dall'assicurazione invalidità non è considerato un periodo lavorativo. Si tratta infatti di un periodo dalla connotazione formativa, durante il quale si ottiene una certa indipendenza economica grazie al contributo erogato da questa assicurazione, non di un'attività economica.

Art. 23 - Condizioni particolari

¹*L'assegno di riqualificazione può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga a quanto disposto dal capitolo secondo:*

- a) *minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;*
- b) *spesa per l'alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;*
- c) *assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;*
- d) *spese per l'esercizio professionale dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, secondo modalità definite dal regolamento;*
- e) *contributi di mantenimento e spese per l'istruzione dei figli;*
- f) *spese di formazione del richiedente;*
- g) *salario netto dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;*
- h) *salario netto del richiedente;*
- i) *eventuali alimenti percepiti;*
- l) *altre entrate percepite.*

²*Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.*

Il RBSSt ha già provveduto a codificare quanto in precedenza stabilito da direttive interne. Tali principi sono ripresi nella presente norma legale.

Essendo la riqualificazione professionale una fattispecie particolare, da molti anni per il calcolo dell'aiuto del Cantone ci si basa sulle spese minime esistenziali. L'assegno tiene conto del fabbisogno minimo del richiedente per sé e per i membri del suo nucleo

familiare. Per i richiedenti con convivente o coniuge nel calcolo si tiene conto anche delle loro entrate e delle loro spese. In caso di una persona che non lavora pur avendone le possibilità e senza motivi giustificati, nel calcolo si tiene conto di un reddito ipotetico. Se il richiedente non può dimostrare di essersi reso finanziariamente indipendente dai genitori, nel calcolo viene considerata anche la loro situazione economica.

Capitolo quinto - Altri aiuti particolari

Sezione 1 - Aiuto sociale speciale

Art. 24 - Principi

¹*L'aiuto sociale speciale è concesso annualmente alla famiglia per consentire la frequenza scolastica dei propri figli nelle scuole dell'obbligo private parificate nel Cantone in seguito a comprovate necessità di ordine sociale.*

²*Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste al Dipartimento competente, cui spetta la decisione.*

Art. 25 - Condizioni particolari

¹*L'aiuto sociale speciale viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.*

²*L'aiuto sociale speciale non è concesso nei casi in cui la famiglia beneficia di prestazioni analoghe previste dalla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 o dall'assicurazione invalidità.*

Come anticipato all'art. 4, il Cantone concede eccezionalmente un aiuto per la frequenza di scuole elementari e medie private parificate, se giustificato da motivazioni di ordine sociale (principio ora definito all'art. 84 della Lsc). A partire dal mese di luglio 2015 questo aiuto sarà esteso alla frequenza degli ultimi due anni di scuola dell'infanzia. Una speciale commissione preavvisa le decisioni dipartimentali, sulla base di una casistica ormai consolidata.

La presente legge recepisce la norma oggi inserita nella Lsc, che di conseguenza sarà abrogata, considerato che da sempre è l'UBSS a gestire anche questa prestazione statale.

Sezione 2 - Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici

Art. 26 - Principi

¹*L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici può essere concesso annualmente per studi fuori Cantone in presenza di comprovate necessità sportive o artistiche che non possono essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e, per gli sportivi d'élite, di un'attestazione rilasciata dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d'élite.*

²*Il Dipartimento competente definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d'élite e di talento artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.*

Art. 27 - Condizioni particolari

¹*L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.*

²*Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.*

Il Cantone da un decennio prevede la possibilità di versare un finanziamento anche alle categorie particolari degli sportivi d'élite e dei talenti artistici. Ottemperate le relative condizioni, questi giovani possono seguire la loro formazione fuori Cantone. Con il RBSt è stato precisato il concetto di "formazione fuori Cantone" (unicamente in Svizzera), poiché se svolta in Ticino, attualmente presso la Scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero, la richiesta rientra nel contesto degli attuali assegni di studio, ora borse di studio. L'eventuale salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio. Anche in questo caso, se è percepito un salario, appare giustificato esigere dal richiedente una ragionevole prestazione.

Sezione 3 - Aiuto al perfezionamento professionale

Art. 28 - Principi

¹*L'aiuto al perfezionamento professionale può essere concesso per una qualifica supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali e di regola si conclude con l'ottenimento di un certificato d'esame.*

²*L'aiuto è concesso una volta per l'intero programma di formazione e versato in una o più rate, secondo la durata.*

³*L'aiuto è concesso, di regola, anno per anno. Nel caso in cui la formazione si estende su più anni la decisione è resa in forma provvisoria, secondo modalità definite dal regolamento.*

Può essere concesso un aiuto al perfezionamento professionale alle persone che intendono migliorare la propria preparazione professionale. Di regola la formazione si conclude con l'ottenimento di un certificato d'esame.

Come accennato all'art. 4, l'UBSS ha creato "l'archivio INFOSTUD". Un elenco, in costante evoluzione, che fornisce utili informazioni in merito ai vari corsi. Per corsi di durata superiore ad un anno scolastico, l'aiuto è concesso con decisione provvisoria per l'intero corso, con versamenti in più rate. Un eventuale cambiamento della situazione economica personale nell'anno successivo alla richiesta dà luogo ad una revisione della decisione. La decisione può essere resa definitiva non appena il richiedente avrà conseguito il diploma finale del corso e saranno disponibili le tassazioni fiscali del periodo del corso.

Art. 29 - Condizioni particolari

¹*L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso.*

²*Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale definito dal regolamento, tenendo conto delle entrate dell'economia domestica.*

³*Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.*

Il contributo è pari ai costi diretti di formazione, dai quali va sottratta la parte del reddito del richiedente durante la formazione destinabile a questo scopo, nonché la parte che può essere ragionevolmente coperta con suoi risparmi o con contributi dei genitori, del coniuge, del partner registrato, del partner convivente o di terzi. Onde determinare il fabbisogno minimo vitale del richiedente durante la formazione è possibile procedere in analogia a quanto previsto per l'assegno di riqualificazione professionale (tesi confermata dal Consiglio di Stato in decisioni puntuali). Con la presente legge si propone di mantenere questa prassi consolidata.

Sezione 4 - Aiuto al perfezionamento linguistico

Art. 30 - Principi

¹ Il soggiorno linguistico, di regola per l'apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca, può essere finanziato con la concessione di un prestito al richiedente che è in possesso di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione se:

- a) è svolto all'estero;
- b) è di almeno 12 settimane e al massimo 36 settimane;
- c) è di tipo intensivo, con almeno 25 lezioni settimanali di 45-50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;
- d) a fine soggiorno il richiedente presenta l'attestato di partecipazione e il certificato d'esame conseguito;
- e) non è finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati ecc.).

² In deroga al cpv. 1, per gli studenti in formazione può essere concesso un prestito per il soggiorno linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) effettuato durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico o nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali.

³ In deroga al cpv. 1, i richiedenti che hanno concluso la scuola media in attesa d'iniziare gli studi postobbligatori possono seguire soggiorni linguistici in Svizzera tedesca o romanda per la lingua tedesca e francese. Per soggiorni linguistici da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente l'attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d'esame conseguito.

⁴ È inoltre possibile richiedere un prestito per l'assolvimento di uno stage professionale all'estero se è concomitante o segue la frequenza di un soggiorno linguistico. La durata del soggiorno linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + soggiorno) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l'attestato di partecipazione al soggiorno, allo stage ed il certificato d'esame conseguito.

⁵ La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito.

Nel RBSSt è stato codificato quanto era previsto dalle direttive interne. Prima dell'anno scolastico 2012/2013 le disposizioni erano comunque indicate nell'opuscolo informativo a disposizione degli interessati e sempre allegato al formulario per la richiesta di un contributo statale. Queste norme sono ora riprese nella presente legge.

Il maggior numero di richieste concerne il perfezionamento linguistico all'estero, che può essere concesso, di regola, per l'apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca. Il candidato determina il suo livello di competenza effettuando la propria autovalutazione con la Griglia di autovalutazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, (cfr. www.ti.ch/lingue-stage). La scelta del certificato da conseguire avviene in accordo con l'UBSS e viene menzionata nella proposta o decisione di concessione del prestito quale condizione. A fine periodo il richiedente dovrà produrre l'attestato di partecipazione al corso, allo stage e il certificato d'esame conseguito.

Come anticipato, a partire dall'anno scolastico 2014/2015 si è risolto di partecipare alle spese dei corsi linguistici solo con la concessione di prestiti. Si ritiene che tale modifica di prassi permetta comunque di contribuire al finanziamento degli stessi senza creare importanti pregiudizi al richiedente. Come per i prestiti ordinari, il versamento dell'importo stabilito sarà subordinato alla sottoscrizione di un formale riconoscimento di debito.

Al cpv. 5 è indicato che la mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito (in precedenza era chiesta la restituzione del

sussidio). Nel caso in cui il richiedente fosse ancora in formazione, la restituzione sarà comunque posticipata al momento in cui la formazione sarà terminata o interrotta.

Art. 31 - Limite d'età

L'aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso a richiedenti che nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiano il cinquantesimo anno d'età.

In questa norma è indicata l'età massima di 50 anni, oltre la quale non si ritiene che una persona abbia delle oggettive necessità di approfondire le proprie conoscenze linguistiche, soprattutto nell'ottica di un'occupazione professionale.

Art. 32 - Condizioni particolari

¹*L'importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media previsto per un corso equivalente.*

²*Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto al capitolo secondo.*

³*Il prestito è concesso in ragione di un importo minimo di fr. 1'000.- fino ad un massimo di fr. 15'000.- per l'assolvimento di uno o più corsi linguistici.*

⁴*Il prestito concesso a un richiedente minorenni deve essere approvato dai genitori e comporta per essi un impegno solidale di restituzione.*

Da sempre l'unica spesa riconosciuta è la tassa del corso. Questa disposizione, prima definita tramite direttiva interna, è stata codificata nel RBSt e viene qui riproposta.

Il cpv. 3 indica sia l'importo minimo per il quale è possibile ricevere un prestito, sia quello massimo ottenibile per l'assolvimento di uno o più corsi linguistici (importo ritenuto adeguato sulla base degli importi stanziati da UBSS nel passato).

Il cpv. 4 prevede l'impegno solidale dei genitori del richiedente minorenni. Per il prestito ordinario questa modalità non è prevista poiché tale forma d'intervento è prevista solo per formazioni di grado terziario e quindi per richiedenti maggiorenni.

Capitolo sesto - Procedura

Art. 33 - Dipartimento competente

¹*Le decisioni in materia di concessione, revoca, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio, abbandono di crediti, accertamento e modalità di rimborso, competono al Dipartimento designato dal Consiglio di Stato.*

²*Una commissione consultiva nominata dal Dipartimento assiste le istanze competenti nell'esame di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull'efficacia degli aiuti allo studio.*

³*Le unità amministrative cantonali competenti, gli istituti e gli organi scolastici collaborano per informare i possibili richiedenti e le loro famiglie.*

Le decisioni in materia di concessione, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio competeranno, come finora, al DECS e per esso all'UBSS. La delega di competenza è stata estesa alla revoca degli aiuti allo studio, all'abbandono di crediti, all'accertamento e alle modalità di rimborso come suggerito dal Controllo cantonale delle finanze (cfr. Rapporto di revisione del 17 gennaio 2014). La commissione consultiva, che si riunisce al

fine di preavvisare casi particolari, è pure coinvolta in caso di modifiche di norme legislative o esecutive. Alla stessa è trasmesso, ad inizio anno, un rendiconto con i vari dati relativi all'anno civile appena concluso, all'anno precedente e a quello in corso per verifica e discussione.

In passato la commissione preavvisava i casi di ricorso. In seguito il suo coinvolgimento si è ridotto, dato che i ricorsi sono stati evasi direttamente dal servizio giuridico del DECS e dall'UBSS.

Art. 34 - Richiesta

¹*La richiesta di aiuto allo studio è presentata mediante un formulario secondo modalità definite dal regolamento.*

²*La richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della formazione per la quale è richiesto l'aiuto.*

³*Se la richiesta è presentata a formazione iniziata, l'aiuto sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le richieste presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.*

⁴*Per le formazioni nel Cantone che iniziano nel mese di agosto il termine è prorogato al 30 settembre dell'anno scolastico in corso.*

Ogni anno occorre presentare una richiesta all'UBSS tramite il formulario ufficiale.

Il formulario può essere chiesto all'UBSS telefonicamente, per e-mail e allo sportello, oppure presso una delle scuole cantonali. Esso può anche essere scaricato dal sito <http://www.ti.ch/borsestudio>.

Si osserva che l'UBSS, verso la fine del mese di maggio, invia a coloro che hanno richiesto un aiuto allo studio per l'anno scolastico in corso il formulario e l'opuscolo informativo per l'eventuale rinnovo della richiesta.

La richiesta è presentata dalla persona in formazione, che dovrà sottoscrivere il formulario unitamente ai propri genitori, all'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente o altro rappresentante legale.

Se la richiesta è presentata dopo l'inizio della formazione, ma al più tardi l'ultimo giorno di scuola, l'assegno viene ridotto. Le richieste presentate dopo l'ultimo giorno di scuola sono considerate tardive.

Art. 35 - Accertamenti

¹*Alla richiesta devono essere allegate l'ultima tassazione fiscale del richiedente, di entrambi i genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.*

²*Firmando il formulario di richiesta di aiuto allo studio, il richiedente, i suoi genitori, l'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente o altro rappresentante legale autorizzano l'autorità competente ad assumere le informazioni necessarie presso l'autorità tributaria o altro ufficio cantonale o comunale e presso l'istituto scolastico frequentato.*

³*Nel caso in cui il formulario di richiesta sia incompleto di documentazione o di autorizzazione, l'autorità competente assegna al richiedente un termine di 30 giorni per trasmettere quanto richiesto. Se, scaduto questo termine, la documentazione e le autorizzazioni chieste sono ancora insufficienti, la richiesta viene respinta, salvo per quanto disposto dal cpv. 4.*

⁴*Ove il richiedente fosse oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione e le autorizzazioni chieste, l'Ufficio può chiedere le informazioni mancanti all'autorità tributaria. Qualora ciò fosse inattuabile o la richiesta risultasse infruttuosa, a titolo eccezionale la decisione può essere presa sulla base dei soli dati disponibili.*

⁵*Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'autorità competente ogni cambiamento negli studi o nella condizione economica.*

Nel RBS_t (art. 29) sono stati codificati questi importanti aspetti che in precedenza erano per la maggior parte indicati nel formulario, soluzione non ottimale poiché sprovvista di base giuridica.

Grazie ad una specifica convenzione stipulata con la Divisione delle contribuzioni nell'agosto 2012, l'UBSS può accedere ai dati fiscali necessari per calcolare il RDS. Questa possibilità ha evitato un grosso problema, poiché le tassazioni allegate alle richieste sono poche e vi è un dispendio di tempo non indifferente per richiedere e sollecitare la trasmissione dei dati fiscali necessari. Va comunque osservato che i dati fiscali "richiamati per via informatica" non possono essere salvati. Tramite una procedura di sicurezza creata dal Centro sistemi informativi del Cantone, l'applicativo dell'UBSS utilizza i dati per il calcolo, ma poi, quando il file del calcolo è chiuso, gli stessi vengono "eliminati". Se si riapre il file, appare solo l'importo del calcolo eseguito, ma non i singoli importi utilizzati per determinare il risultato. È quindi importante, ad esempio nel caso in cui il richiedente o un'autorità di ricorso eventualmente adita chieda una verifica del calcolo, poter comunque disporre dei dati cartacei.

Il principio "nessun dato, nessun contributo" ha posto dei problemi nei casi di genitori, coniuge o partner registrato che non vivono con la persona in formazione, che non firmano il formulario di richiesta e non trasmettono i loro dati fiscali. Il RBS_t è stato modificato per poter accedere ai dati di queste persone, ma ciò non è possibile se questi contribuenti non sono in Ticino. In una recente sentenza, sebbene riferita a un caso particolare, il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che la decisione che respinge una domanda per il fatto di non aver ottenuto la documentazione fiscale di un padre dichiarato dal richiedente assente o irreperibile è da giudicare contraria al buon senso e quindi da annullare. L'art. 29 cpv. 4 dell'attuale regolamento è perciò stato modificato (modifica del 18 giugno 2013, BU 21 giugno 2013) con l'aggiunta dell'ultima frase qui ripresa al cpv. 4.

Se il recapito del genitore è conosciuto, l'UBSS:

- può inviare una richiesta al genitore (come finora);
- in caso di esito negativo, può inviare una richiesta all'autorità fiscale competente.

Appurato che i dati fiscali non si possono ottenere, la decisione indicherà che il versamento dell'importo stabilito è subordinato all'invio dei consueti documenti richiesti e di un'attestazione in cui il richiedente dichiara che il padre/la madre è irreperibile/sconosciuto(a).

Art. 36 - Assistenza amministrativa e procedura di richiamo

Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di richiamo, le informazioni necessarie per l'esame delle richieste inerenti agli aiuti di studio all'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.

È ripreso il tenore dell'attuale art. 21a della Legge della scuola, introdotto previa approvazione del Gran Consiglio del messaggio n. 6440 dell'11 gennaio 2011.

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati, interpellato a suo tempo in merito all'introduzione del nuovo art. 21a, si era così espresso: *"Non essendo in gioco dati personali meritevoli di particolare protezione e non ravvisando rischi particolari e accresciuti per la protezione dei dati, è sufficiente, per gli allacciamenti alle banche dati fiscali e della gestione degli studenti, una base legale materiale (regolamento) che si fondi*

su una forma di delega contenuta in una legge formale. Il nuovo articolo 21a viene introdotto a tal proposito.”

L'UBSS, per poter evadere le richieste, necessita dell'accesso ai dati dell'amministrazione fiscale cantonale e al sistema di gestione degli studenti GAS-GAGI tramite procedura di richiamo. Questo permette di semplificare la procedura al richiedente, non dovendo trasmettere documentazione già in possesso dell'Amministrazione cantonale, di garantire una maggior celerità nell'evasione delle richieste grazie all'accesso diretto a determinate informazioni e di avere una maggior sicurezza della correttezza dei dati.

Art. 37 - Elaborazione dei dati

¹*La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative definite in una specifica convenzione d'accesso ai dati fiscali.*

²*È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.*

L'accesso ai dati fiscali, come visto in precedenza, è regolato da una specifica convenzione con la Divisione delle contribuzioni, che rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 38 - Diritto applicabile

¹*Le decisioni inerenti agli aiuti allo studio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione.*

²*A titolo sussidiario sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.*

La norma che precisa che le decisioni di aiuti allo studio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione permette di gestire con sicurezza tutti i casi, anche qualora la legge o il regolamento vengano modificati.

Art. 39 - Rimedi di diritto

¹*Contro la decisione in prima istanza è dato reclamo all'autorità che l'ha emanata entro un termine di 15 giorni.*

²*Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.*

³*Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.*

⁴*Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.*

Nella norma sono indicate le tre classiche possibilità percorribili per contestare una decisione prima di adire il Tribunale federale.

Per il reclamo si propone di mantenere un termine di 15 giorni. Lo stesso è ritenuto adeguato in particolare considerato che in questa fase le richieste formali/giuridiche attinenti alla materia sono limitate (in particolare è sufficiente una motivazione sommaria) e si vuole evitare che trascorra troppo tempo prima che il richiedente decida di eventualmente presentare reclamo.

Per quanto concerne il ricorso, si propone di allinearsi al nuovo termine di 30 giorni codificato nella nuova legge sulla procedura amministrativa.

Art. 40 - Riesame

Una decisione anteriore cresciuta in giudicato è sottoposta a riesame qualora il richiedente sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in precedenza.

Come finora, al verificarsi di circostanze particolari, è data la possibilità di presentare un'istanza di riesame.

Capitolo settimo - Disposizioni finali

Art. 41 - Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato emana tramite regolamento le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 42 - Disposizioni transitorie

Le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di applicazione sono rette dal nuovo diritto.

Art. 43 - Entrata in vigore

¹*Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.*

²*Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.*

5.2 Commento agli articoli Legge della scuola e Legge sull'orientamento scolastico e professionale

Contestualmente all'approvazione della nuova legge viene proposto di abrogare gli artt. 19-22, 84 e 97 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e l'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998. Tali norme risultano infatti superate o riprese nel quadro della nuova legge.

5.3 Commento agli articoli LAPS

Art. 2 cpv. 1 - Campo d'applicazione

Il cpv.1 viene modificato inserendo tra le prestazioni sociali ai sensi della Laps le prestazioni della nuova LAsT interessate secondo il principio degli interventi a cascata e meglio l'aiuto sociale speciale e l'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici (lett. b), la borsa di studio e l'assegno di tirocinio (lett. c) e l'assegno di riqualificazione professionale (lett. d).

Art. 2a - Definizione (prestazioni coordinate)

Le prestazioni della nuova LAsT di cui all'art. 2 cpv. 1 dalla lett. b) alla lett. d), come la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie (lett. a), sono prestazioni sociali di complemento coordinate ai sensi della Laps.

Art. 2b - Unità e reddito di riferimento, titolare del diritto e importo

Le prestazioni della nuova LAsT, come la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie, non sono prestazioni armonizzate ai sensi della Laps e sono pertanto disciplinate dalla legge speciale (LAsT). Ci si riferisce pertanto alle norme della LAsT per la

determinazione dell'avente diritto come della prestazione. L'art. 2c Laps viene contestualmente abrogato.

Art. 3 - Definizione (prestazioni armonizzate)

L'articolo esclude le prestazioni della nuova LAsT.

Art. 11 - Diritto

In quanto prestazioni sociali di complemento coordinate ai sensi della Laps, nella misura in cui comportino la copertura di costi generali (esclusi quindi i costi di formazione) rispettivamente il riconoscimento di importi supplementari per i figli, le prestazioni della nuova LAsT di cui all'art. 2 cpv. 1 dalla lett. b) alla lett. d) Laps vengono considerate nella determinazione del diritto alle prestazioni armonizzate.

Art. 13 cpv. 1 - Ordine delle prestazioni

Nel rispetto del principio degli interventi a cascata e come per la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie, anche le prestazioni della nuova LAsT devono intervenire prioritariamente rispetto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate ai sensi della Laps.

Art. 14-17 - Prestazioni sociali per la formazione

Gli articoli vengono abrogati. Gli aiuti allo studio sono disciplinati dalla nuova legge speciale (LAsT).

5.4 Commento agli articoli Legge tributaria

Art. 34 cpv. 1 lett. c) - Deduzioni sociali

La proposta di modifica della LT si presenta in questo modo:

Norma vigente	Modifica proposta
<p>Art. 34</p> <p><i>¹Sono dedotti dal reddito netto</i></p> <p><i>c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, <u>senza beneficiare di assegni o borse di studio</u>, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'400.- franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.</i></p>	<p>Art. 34</p> <p><i>¹Sono dedotti dal reddito netto</i></p> <p><i>c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'400.- franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.</i></p>

L'emendamento del cpv. 1 lett. c) si giustifica al fine di mantenere lo status quo, sanando tuttavia la prassi amministrativa instauratasi.

6. CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E D'IMPATTO AMMINISTRATIVO

6.1 Impatto finanziario

Come indicato nella premessa al presente messaggio, il contenuto della legge riprende quanto finora codificato nella Lsc e nel RBSt consolidando il contesto giuridico di questa materia.

Rispetto alla situazione dell'anno scolastico 2012/2013 si prospetta una diminuzione della spesa prevista. Si ricorda che a partire dall'anno scolastico 2012/2013 il preventivo di spesa è stato aumentato di 2 mio di franchi (per un totale di 20 mio) in seguito all'adesione del Ticino all'accordo intercantonale e dell'introduzione del nuovo sistema di calcolo basato sul RDS. Tale circostanza è stata esposta nel messaggio n. 6440 dell'11 gennaio 2011.

Orbene, attraverso le misure di risparmio del Preventivo 2014, per l'anno 2014 il costo previsto è stato definito in 19 mio di franchi (si rimanda alle indicazioni fornite col P2014). Questa previsione di spesa è qui mantenuta, soprattutto a seguito dell'introduzione della percentuale progressiva che determina il contributo a disposizione della famiglia per la formazione dei figli. Anche la misura del frazionamento per i richiedenti che seguono un master produrrà dei risparmi, che saranno presentati più dettagliatamente con il P2015. Un ulteriore contenimento della spesa sarà dato dal fatto che nel calcolo del reddito disponibile si terrà conto anche dell'eventuale riduzione dei premi di cassa malati (RIPAM); tuttavia, vista l'impossibilità di effettuare delle simulazioni tramite l'attuale applicativo e la mancanza degli importi RIPAM erogati, non è oggi possibile quantificare questa minor spesa. Infine, per quanto attiene alle ripercussioni finanziarie conseguenti alla modifica della LT, ritenuto che la prassi in atto non è modificata, non vi è alcuna ripercussione sul gettito cantonale.

6.2 Impatto amministrativo

Ritenuto che la nuova legge riprende sostanzialmente quanto finora codificato, non sono previste implicazioni di carattere amministrativo, pur dovendo ancora valutare l'onere prodotto dall'introduzione dei frazionamenti per i richiedenti che seguono un master.

Il menzionato messaggio n. 6440 ha già evidenziato che si sarebbe reso necessario sostituire l'attuale applicativo informatico con uno concepito in modo da consentire le funzionalità richieste sfruttando le possibilità tecniche ed elettroniche del momento. La Sezione amministrativa del DECS, in collaborazione con il Centro sistemi informativi, ha già avviato lo studio di fattibilità. La tempistica prevede, di principio, l'introduzione del nuovo applicativo a partire dall'anno scolastico 2015-2016. Va comunque osservato che il nuovo sistema di calcolo, più articolato, ha notevolmente rallentato l'evasione dei singoli incarti.

Con l'entrata in vigore della nuova legge verrà probabilmente cambiato il nome dell'UBSS in Ufficio degli aiuti allo studio (UAST).

7. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La modifica legislativa in rassegna non è stata inserita nelle Linee direttive e Piano finanziario a inizio legislatura, ma figura menzionata per la prima volta nel I. aggiornamento. Essa non pone alcun problema con le altre leggi cantonali e federali, rispettivamente non richiede alcun costo aggiuntivo.

Per quanto attiene ai Comuni, essa non modifica la situazione attuale.

8. CONCLUSIONI

L'adozione di una legge formale che regge il settore degli aiuti allo studio colma una lacuna giuridica del nostro sistema di prestazioni sociali. Essa interviene all'indomani del consolidamento del nuovo modello che governa questo ambito e poggia quindi su basi sicure. Con la nuova legge anche il Parlamento viene coinvolto e chiamato a fissarne le regole principali.

Le basi legali sparse sono state radunate e sistematizzate, la terminologia è stata modificata in linea con quella della legislazione federale, che si spera in futuro più generosa verso i cantoni che investono nella parità di opportunità per tutti i giovani in formazione, indipendentemente dalla loro condizione economica.

Con la nuova legge il Ticino riconferma la sua attenzione in ambito formativo e completa il percorso avviato con l'adesione del Cantone all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sugli aiuti allo studio (LAST)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 giugno 2014 n. 6955 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

¹Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualificazione professionali tramite gli aiuti allo studio.

²Essi contemplano i sostegni allo studio, i sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle condizioni particolari previste dalla presente legge.

³Gli aiuti allo studio sono concessi quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente.

Art. 2

Definizioni relative ai sostegni allo studio

¹I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria.

²È borsa di studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico.

³È prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.

Art. 3

Definizioni relative ai sostegni della formazione professionale

¹I sostegni della formazione professionale sono costituiti dagli assegni di tirocinio e dagli assegni di riqualificazione per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole e aziende ticinesi.

²È assegno di tirocinio il contributo che può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

³È assegno di riqualificazione il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica, oppure a persone non qualificate con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

Art. 4

Definizioni relative agli altri aiuti particolari

¹È aiuto sociale speciale il contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole dell'obbligo private parificate all'allievo che non è in grado di frequentare la scuola dell'obbligo pubblica per comprovati motivi sociali.

²È assegno per sportivi d'élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

³È aiuto al perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

⁴È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua seconda.

Art. 5

Beneficiari

¹Possono beneficiare degli aiuti allo studio, a condizione che il domicilio determinante si trovi nel Cantone Ticino:

- a) le persone di cittadinanza svizzera non domiciliate all'estero;
- b) le persone attinenti del Ticino i cui genitori vivono all'estero o le persone attinenti del Ticino che vivono all'estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera, solo se nel luogo di domicilio all'estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;
- c) le persone di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all'istruzione sono parificate alle persone di cittadinanza svizzera in virtù di trattati internazionali, in particolare i cittadini dei Paesi dell'Unione europea (UE) e i cittadini dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- d) le persone di cittadinanza straniera al beneficio di un permesso di domicilio o di dimora annuale da almeno cinque anni;
- e) i rifugiati o gli apolidi riconosciuti e residenti.

²Le persone straniere al beneficio di permessi di soggiorno esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.

³Il regolamento definisce i dettagli relativi al domicilio determinante ai sensi della presente legge.

Capitolo secondo - Calcolo e criteri determinanti

Art. 6

Calcolo dell'aiuto

¹L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di fr. 16'000.-.

²Per ogni figlio a carico della persona in formazione l'importo è aumentato di fr. 4'000.-.

³L'aiuto è versato solo se risulta di almeno fr. 1'000.- per formazioni di grado secondario II e di almeno fr. 1'500.- per formazioni di grado terziario.

Art. 7

Costi di formazione

I costi di formazione sono costituiti dai seguenti parametri:

- a) minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione dell'unità di riferimento;
- b) supplemento d'integrazione, secondo modalità definite dal regolamento, se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un'unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione dell'unità di riferimento;
- c) spesa per l'alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;
- d) pranzo fuori casa, secondo modalità definite dal regolamento;
- e) spese di viaggio con modalità più conveniente e con i mezzi pubblici;
- f) tassa scolastica, con un importo massimo definito dal regolamento per studi all'estero;
- g) libri e materiale scolastico, secondo modalità definite dal regolamento.

Art. 8

Quota di partecipazione

¹Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero:

- a) il minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;
- b) un supplemento d'integrazione, secondo modalità definite dal regolamento;
- c) la spesa per l'alloggio, secondo modalità definite dal regolamento.

²Dell'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli secondo i seguenti parametri progressivi:

- a) tra il 20% e il 40% sui primi fr. 30'000.-;
- b) tra il 40% e il 60% sui successivi fr. 50'000.-;
- c) tra il 60% e l'80% sul rimanente.

³Il regolamento determina la percentuale dell'importo di cui al cpv. 2 che il genitore che non vive con il richiedente può destinare ad esso.

Reddito disponibile di riferimento

Art. 9

¹Il reddito disponibile di riferimento (RD) è calcolato sull'unità di riferimento (UR), composta del richiedente, dei suoi genitori e dei suoi fratelli o sorelle che sono ancora in prima formazione.

²Il RD è costituito dai seguenti elementi:

- a) RL, reddito lordo (somma di tutti i redditi dell'unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 - in seguito: LT);
- b) qSOST, quota parte sostanza pari a 1/15 della sostanza netta secondo LT;
- c) PMR, premio medio di riferimento dell'anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio di infortunio incluso secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 al netto della riduzione dei premi;
- d) CS, Contributi sociali obbligatori secondo LT;
- e) ALIM, Pensioni alimentari pagate per figli ed ex-coniuge secondo LT;
- f) SPPROF, Spese professionali per salariati secondo LT per un importo massimo annuo per UR secondo modalità definite dal regolamento;
- g) SPINT, Spese per interessi passivi privati e aziendali secondo LT per un importo massimo annuo per UR secondo modalità definite dal regolamento.

³Esso è stabilito come segue:

$$RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]$$

⁴Di principio il RD è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato. Il regolamento ne fissa le norme e le modalità di accertamento al di fuori o in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante.

⁵Nel caso di fratelli o sorelle che dovessero presentare le richieste in periodi successivi, fanno stato i dati fiscali ed economici utilizzati per il primo calcolo.

Art. 10

Calcolo provvisorio e trasformazione

¹Quando non è ancora disponibile una tassazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 che tenga conto della nuova situazione socioeconomica, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dei redditi effettivi accertati secondo modalità definite dal regolamento.

²Con il calcolo definitivo, la parte eccedente il dovuto del contributo calcolato provvisoriamente sarà trasformata in prestito di studio o ne sarà chiesto in rimborso.

³Contributi definitivamente calcolati possono pure essere trasformati d'ufficio in prestiti di studio, qualora dalla tassazione successiva risultassero disponibilità di reddito o di sostanza nel periodo sussidiato considerevolmente maggiori rispetto a quelle su cui si fondava la tassazione utilizzata.

Art. 11

Indipendenza economica dai genitori

¹L'indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

- a) ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione;
- b) ha lavorato nel Cantone Ticino per almeno due anni, prima dell'inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile secondo modalità definite dal regolamento;
- c) ha compiuto o compia nell'anno scolastico inerente la richiesta di aiuto allo studio 25 anni d'età.

²Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.-.

³Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Art. 12

Casi particolari

¹In deroga all'art. 6, in caso di richiedenti coniugati, vincolati da un'unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, oppure richiedenti che percepiscono altre entrate, il calcolo dell'aiuto può essere effettuato secondo i criteri previsti per l'assegno di riqualificazione professionale.

²In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo secondo modalità definite dal regolamento.

Capitolo terzo - Sostegni allo studio

Sezione 1 - In generale

Art. 13

Principi

¹I sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio; di regola, non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Per le formazioni terziarie essi sono prorogati fino a due semestri oltre la durata minima degli studi. Il regolamento può prevedere eccezioni.

²Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.

³Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, il sostegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le direttive della scuola interessata.

⁴La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.

⁵Per la frequenza di scuole, corsi o istituti di grado terziario all'estero il sostegno allo studio viene commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che comporta un onere complessivamente minore per lo Stato.

Sezione 2 - Borse di studio

Art. 14

Limiti

¹Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il quarantesimo anno d'età.

²Le borse di studio per i richiedenti che seguono un master possono essere convertite fino a un massimo di un terzo in prestiti per decisione del Consiglio di Stato.

Art. 15

Condizioni particolari

Per le formazioni di grado terziario, il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

Sezione 3 - Prestiti di studio

Art. 16

In generale

¹Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario.

²Il prestito di studio è concesso per:

- a) il prolungamento del ciclo minimo di studio;
- b) un secondo ciclo di studio;
- c) la preparazione di un dottorato;
- d) i corsi postuniversitari;
- e) integrare o supplire la borsa di studio;
- f) i richiedenti che iniziano la formazione dopo il quarantesimo anno d'età.

³Nello stanziamento del prestito di studio sono presi in considerazione la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere ed il credito annuo disponibile.

⁴Il prestito di studio sommato con la borsa di studio o altra entrata certa non può superare i costi di formazione riconosciuti ai sensi della presente legge e la tassa scolastica eccedente l'importo massimo riconosciuto per studi all'estero meno l'eventuale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli. Il regolamento può prevedere eccezioni.

Art. 17

Condizioni

¹Il prestito di studio è concesso per un massimo di tre anni oltre la durata minima prevista per l'intero ciclo di formazione, ritenuto che un determinato anno può essere ripetuto o comportare una formazione di pari grado una sola volta.

²Il prestito di studio è concesso da un importo minimo di fr. 1'000.- annuali fino ad un massimo di fr. 50'000.- per l'assolvimento dell'intera formazione. Di regola l'importo annuo non supera i fr. 10'000.-.

³Previo rimborso totale del credito ottenuto, è possibile ottenere un ulteriore prestito di studio per una nuova formazione.

⁴Nel caso in cui un richiedente abbia beneficiato di una trasformazione di un prestito di studio in borsa di studio ai sensi della presente legge, è esclusa la concessione di un ulteriore prestito di studio.

⁵Il prestito di studio è subordinato all'impegno di restituzione da parte del richiedente, approvato dai genitori se il richiedente è minorenne e dal coniuge, partner registrato o partner convivente negli altri casi, senza che ciò costituisca per loro un impegno solidale.

Art. 18

Restituzione

¹A contare dalla conclusione o dall'interruzione degli studi, di regola entro un anno, sentito il beneficiario, sono definiti con decisione formale l'importo da restituire ed i termini di restituzione.

²A contare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione o all'interruzione degli studi ed entro sette anni, prorogabili fino a dieci per motivi giustificati, la restituzione deve concludersi.

³A contare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione o all'interruzione degli studi:

- a) i primi due anni sono esenti da interesse;
- b) dal terzo anno viene conteggiato un interesse sull'importo ancora scoperto al tasso variabile preteso dalla Banca dello Stato per le ipoteche di primo rango.

⁴Un periodo di tre anni consecutivi fuori corso viene considerato al pari di un'interruzione degli studi.

⁵Il reddito percepito durante la formazione può comportare l'inizio del rimborso del prestito di studio.

⁶Nel caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere trasformato in borsa di studio. La richiesta di trasformazione deve essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito.

Capitolo quarto - Sostegni della formazione professionale

Sezione 1 - In generale

Art. 19

Limite d'età

¹I sostegni della formazione professionale possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno, non hanno ancora compiuto o non compiono il quarantesimo anno d'età.

²Fanno eccezione i richiedenti che non hanno ancora compiuto 50 anni e che possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o per motivi giustificati.

Sezione 2 - Assegno di tirocinio

Art. 20

Principi

¹L'assegno di tirocinio è concesso annualmente ai richiedenti che seguono un tirocinio nel Cantone Ticino.

²Eccezionalmente può essere concesso, in giustificate circostanze, per un tirocinio fuori Cantone.

Art. 21

Condizioni particolari

¹L'assegno di tirocinio viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.

²Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

Sezione 3 - Assegno di riqualificazione professionale

Art. 22

Principi

¹L'assegno di riqualificazione è concesso annualmente ai richiedenti che hanno maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell'inizio della nuova formazione.

²Quattro anni d'attività professionale possono essere considerati al pari di un primo attestato federale di capacità.

Art. 23

Condizioni particolari

¹L'assegno di riqualificazione può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga a quanto disposto dal capitolo secondo:

- a) minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;
- b) spesa per l'alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;

- c) assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;
- d) spese per l'esercizio professionale dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, secondo modalità definite dal regolamento;
- e) contributi di mantenimento e spese per l'istruzione dei figli;
- f) spese di formazione del richiedente;
- g) salario netto dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
- h) salario netto del richiedente;
- i) eventuali alimenti percepiti;
- l) altre entrate percepite.

²Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.

Capitolo quinto - Altri aiuti particolari

Sezione 1 - Aiuto sociale speciale

Art. 24

Principi

¹L'aiuto sociale speciale è concesso annualmente alla famiglia per consentire la frequenza scolastica dei propri figli nelle scuole dell'obbligo private parificate nel Cantone in seguito a comprovate necessità di ordine sociale.

²Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste al Dipartimento competente, cui spetta la decisione.

Art. 25

Condizioni particolari

¹L'aiuto sociale speciale viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.

²L'aiuto sociale speciale non è concesso nei casi in cui la famiglia beneficia di prestazioni analoghe previste dalla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 o dall'assicurazione invalidità.

Sezione 2 - Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici

Art. 26

Principi

¹L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici può essere concesso annualmente per studi fuori Cantone in presenza di comprovate necessità sportive o artistiche che non possono essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e, per gli sportivi d'élite, di un'attestazione rilasciata dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d'élite.

²Il Dipartimento competente definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d'élite e di talento artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.

Art. 27

Condizioni particolari

¹L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.

²Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

Sezione 3 - Aiuto al perfezionamento professionale

Art. 28

Principi

¹L'aiuto al perfezionamento professionale può essere concesso per una qualifica supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali e di regola si conclude con l'ottenimento di un certificato d'esame.

²L'aiuto è concesso una volta per l'intero programma di formazione e versato in una o più rate, secondo la durata.

³L'aiuto è concesso, di regola, anno per anno. Nel caso in cui la formazione si estende su più anni la decisione è resa in forma provvisoria, secondo modalità definite dal regolamento.

Art. 29

Condizioni particolari

¹L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso.

²Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale definito dal regolamento, tenendo conto delle entrate dell'economia domestica.

³Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.

Sezione 4 - Aiuto al perfezionamento linguistico

Art. 30

Principi

¹Il soggiorno linguistico, di regola per l'apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca, può essere finanziato con la concessione di un prestito al richiedente che è in possesso di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione se:

- a) è svolto all'estero;
- b) è di almeno 12 settimane e al massimo 36 settimane;
- c) è di tipo intensivo, con almeno 25 lezioni settimanali di 45-50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;

- d) a fine soggiorno il richiedente presenta l'attestato di partecipazione e il certificato d'esame conseguito;
- e) non è finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati ecc.).

²In deroga al cpv. 1, per gli studenti in formazione può essere concesso un prestito per il soggiorno linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) effettuato durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico o nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali.

³In deroga al cpv. 1, i richiedenti che hanno concluso la scuola media, in attesa d'iniziare gli studi postobbligatori possono seguire soggiorni linguistici in Svizzera tedesca o romanda per la lingua tedesca e francese. Per soggiorni linguistici da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente l'attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d'esame conseguito.

⁴È inoltre possibile richiedere un prestito per l'assolvimento di uno stage professionale all'estero se è concomitante o segue la frequenza di un soggiorno linguistico. La durata del soggiorno linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + soggiorno) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l'attestato di partecipazione al soggiorno, allo stage ed il certificato d'esame conseguito.

⁵La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito.

Art. 31

Limite d'età

L'aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso a richiedenti che nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiano il cinquantesimo anno d'età.

Art. 32

Condizioni particolari

¹L'importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media previsto per un corso equivalente.

²Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto al capitolo secondo.

³Il prestito è concesso in ragione di un importo minimo di fr. 1'000.- fino ad un massimo di fr. 15'000.- per l'assolvimento di uno o più corsi linguistici.

⁴Il prestito concesso a un richiedente minorenni deve essere approvato dai genitori e comporta per essi un impegno solidale di restituzione.

Capitolo sesto - Procedura

Art. 33

Dipartimento competente

¹Le decisioni in materia di concessione, revoca, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio, abbandono di crediti, accertamento e modalità di rimborso, competono al Dipartimento designato dal Consiglio di Stato.

²Una commissione consultiva nominata dal Dipartimento assiste le istanze competenti nell'esame di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull'efficacia degli aiuti allo studio.

³Le unità amministrative cantonali competenti, gli istituti e gli organi scolastici collaborano per informare i possibili richiedenti e le loro famiglie.

Art. 34

Richiesta

¹La richiesta di aiuto allo studio è presentata mediante un formulario secondo modalità definite dal regolamento.

²La richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della formazione per la quale è richiesto l'aiuto.

³Se la richiesta è presentata a formazione iniziata, l'aiuto sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le richieste presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.

⁴Per le formazioni nel Cantone che iniziano nel mese di agosto il termine è prorogato al 30 settembre dell'anno scolastico in corso.

Art. 35

Accertamenti

¹Alla richiesta devono essere allegate l'ultima tassazione fiscale del richiedente, di entrambi i genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.

²Firmando il formulario di richiesta di aiuto allo studio, il richiedente, i suoi genitori, l'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente o altro rappresentante legale autorizzano l'autorità competente ad assumere le informazioni necessarie presso l'autorità tributaria o altro ufficio cantonale o comunale e presso l'istituto scolastico frequentato.

³Nel caso in cui il formulario di richiesta sia incompleto di documentazione o di autorizzazione, l'autorità competente assegna al richiedente un termine di 30 giorni per trasmettere quanto richiesto. Se, scaduto questo termine, la documentazione e le autorizzazioni chieste sono ancora insufficienti, la richiesta viene respinta, salvo per quanto disposto dal cpv. 4.

⁴Ove il richiedente fosse oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione e le autorizzazioni chieste, l'Ufficio può chiedere le informazioni mancanti all'autorità tributaria. Qualora ciò fosse inattuabile

o la richiesta risultasse infruttuosa, a titolo eccezionale la decisione può essere presa sulla base dei soli dati disponibili.

⁵Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'autorità competente ogni cambiamento negli studi o nella condizione economica.

Art. 36

Assistenza amministrativa e procedura di richiamo

Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di richiamo, le informazioni necessarie per l'esame delle richieste inerenti agli aiuti di studio all'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.

Art. 37

Elaborazione dei dati

¹La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative definite in una specifica convenzione d'accesso ai dati fiscali.

²È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 38

Diritto applicabile

¹Le decisioni inerenti agli aiuti allo studio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione.

²A titolo sussidiario sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Art. 39

Rimedi di diritto

¹Contro la decisione in prima istanza è dato reclamo all'autorità che l'ha emanata entro un termine di 15 giorni.

²Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 40

Riesame

Una decisione anteriore cresciuta in giudicato è sottoposta a riesame qualora il richiedente sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in precedenza.

Capitolo settimo - Disposizioni finali

Art. 41

Disposizioni esecutive Il Consiglio di Stato emana tramite regolamento le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 42

Disposizioni transitorie Le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di applicazione sono rette dal nuovo diritto.

Art. 43

Entrata in vigore ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Allegato di modifica di altre leggi

1. Legge della scuola del 1° febbraio 1990

Art. 19-22

Abrogati

Art. 84

Abrogato

Art. 97 cpv. 2

Abrogato

2. Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform)

Art. 32 cpv. 2 lett. c)

Abrogato

3. Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)

Art. 2 cpv. 1 lett. b), c) e d)

- b) l'aiuto sociale speciale e l'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LAST) del ...
- c) la borsa di studio e l'assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del ...
- d) l'assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del ...

Art. 2a

A. Definizione

Sono prestazioni sociali di complemento coordinate quelle elencate all'art. 2 cpv. 1 dalla lett. a) alla lett. d).

Art. 2b

B. Unità e reddito di riferimento, titolare del diritto e importo

Le prestazioni sono disciplinate dalle relative leggi speciali.

Art. 2c

Abrogato

Art. 3

Sono prestazioni sociali di complemento armonizzate quelle elencate all'art. 2 cpv. 1 dalla lett. e) alla lett. h).

Art. 11 cpv. 1

Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la soglia di intervento non è raggiunta dalla somma fra:

- a) il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento;
- b) le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento;
- c) la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del ..., di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento;
- d) le altre prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui essa beneficia.

Art. 13 lett. a)

- a) prima dell'erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d'aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto;

Art. 14-17

Abrogati

4. Legge tributaria del 21 giugno 1994

Art. 34 cpv. 1 lett. c)

- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'400.- franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Messaggio aggiuntivo

numero

6955 A

data

23 dicembre 2014

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Legge sugli aiuti allo studio, modifica art. 29

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

richiamato il messaggio n. 6955 del 25 giugno 2014 inerente all'adozione della nuova Legge sugli aiuti allo studio (LAsT), con il presente messaggio aggiuntivo ci permettiamo di evidenziare come nel corso delle analisi delle domande di borsa di studio per l'anno scolastico 2014/2015 siamo stati confrontati con una richiesta per un corso di perfezionamento professionale la cui tassa ammontava a ca fr. 30'000.- e con uno scoperto totale (fabbisogno + spese di formazione) di ca. fr. 37'000.-. Fino ad ora casi con importi rilevanti superiori a fr. 16'000.- non erano conosciuti.

Per queste fattispecie di principio e per analogia con gli attuali assegni di studio viene riconosciuto l'importo massimo di fr. 16'000.-, ma formalmente né con il regime attuale, né nel quadro della nuova legge sono stati definiti dei massimali. Ritenendo doveroso contenere le spese per questa tipologia di aiuti allo studio, con il presente messaggio aggiuntivo si propone una modifica dell'art. 29 LAsT.

Gli artt. 4 cpv. 3, 28 e 29 LAsT regolano la possibilità di ottenere un aiuto al perfezionamento professionale e riprendono le attuali norme del Regolamento delle borse di studio (artt. 2 cpv. 4, 18 e 19). In particolare l'art. 29 LAsT, come da messaggio n. 6955, prevede:

Art. 29

¹*L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso.*

²*Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale definito dal regolamento, tenendo conto delle entrate dell'economia domestica.*

³*Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.*

La norma indica che l'importo massimo corrisponde alla tassa del corso e che il calcolo considera il fabbisogno effettivo durante la formazione. Visto quanto precede, si propone di specificare che l'aiuto massimo è di fr. 16'000.-. Per questo il primo cpv. della disposizione va modificato come segue:

¹*L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in ogni caso fr. 16'000.-.*

Il commento alla norma di cui al messaggio n. 6955 può così essere completato:

“Il contributo è pari ai costi diretti di formazione, dai quali va sottratta la parte del reddito del richiedente durante la formazione destinabile a questo scopo, nonché la parte che può

essere ragionevolmente coperta con suoi risparmi o con contributi dei genitori, del coniuge, del partner registrato, del partner convivente o di terzi. Onde determinare il fabbisogno minimo vitale del richiedente durante la formazione è possibile procedere in analogia a quanto previsto per l'assegno di riqualificazione professionale (tesi confermata dal Consiglio di Stato in decisioni puntuali). Con la presente legge si propone di mantenere questa prassi consolidata.

Visti i possibili importanti costi di alcuni corsi, ritenuto che finora per prassi si limitava il contributo a fr. 16'000.- in analogia con quanto previsto per gli assegni di studio, richiamata l'importanza di non lasciare spazio a un'eventuale diversa interpretazione, si propone di specificare che, in ogni caso, l'importo massimo erogato ammonta a fr. 16'000.- per l'intero corso.”

Considerato quanto precede, vi invitiamo ad approvare la modifica dell'art. 29 cpv. 1 proposta con il presente messaggio aggiuntivo, integrandola con il testo della legge presente nel messaggio del 25 giugno 2014 n. 6955.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella